



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 71 DEL 23-12-2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di Dicembre, con inizio alle ore 14:14, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA	X	
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO		X	17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PILI FRANCESCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	PISCHEDDA BARBARA	X	
8	FRATERNALE IVONNE		X	21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO		X	23	GARAU DANIELA	X	
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE	X	
13	CARIA SILVIA	X					

N. Presenti: 22 - N. Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 69 del 11.12.2024, redatta dall'Ufficio Ragioneria ed avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023, ex art. 20 del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016. Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D.lgs. 201/2022, art.30."

Alle ore 15,47 entra la Consigliera Fraternale.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Non essendoci interventi per dibattito e dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri assenti	2	Floris, Fronterre
Consiglieri favorevoli	16	
Consiglieri contrari	1	Garau
Consiglieri astenuti	6	Mereu, Pili F., Lai, Pischedda, Mele, Atzori

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere dei Revisori n. 29 del 13.12.2024;
- l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 69 del 11.12.2024, redatta dall'Ufficio Ragioneria ed avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023, ex art. 20 del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016. Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D.lgs. 201/2022, art.30."

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri assenti	2	Floris, Fronterre
Consiglieri favorevoli	16	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	7	Mereu, Pili F., Lai, Pischedda, Garau, Mele, Atzori

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione

Proposta N. 69 del 11-12-2024, redatta dall'Ufficio RAGIONERIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 19/08/2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 6/06/2017, dalla legge n. 205 del 27/12/2017, dalla legge n. 145 del 30/12/2018 e successivi, dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, dalla L. 118 del 15/08/2022, dalla L. 197 del 29 dicembre 2022, dalla L. n. 214 del 30/12/2023 e, da ultimo, dal D.L. n. 113 del 9/8/2024.

- ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, ossia:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (ex art. 193 del D. Lgs n. 50 del 2016, abrogato dal D. Lgs. 36 del 31/3/2023);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (ex art. 180 del D. Lgs n. 50 del 2016, abrogato dal D. Lgs. 36 del 31/3/2023), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, quali: amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od internalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, ovvero delle precedenti;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;

Il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:

- a) comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
- b) comunicati alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

ATTESO:

Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;

Che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";

Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*";

Che, ancora, il predicato della indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, va individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative, o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione (Corte di conti Campania – Sezione Controllo 240/2023/VSG e Corte dei conti Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017);

CONSIDERATO:

Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Che, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

TENUTO conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s. m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carbonia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società (art. 16, comma 3-bis);

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni normative del citato Testo Unico risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2023 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli Uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'art. 17, c. 5 del Dlgs n. 201/2022, nel quale è previsto che "*L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e*

della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

RILEVATO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190 del 23/12/2014;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27/12/2023 si è proceduto alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 31/12/2022 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato necessario adottare, nell'anno 2023 un piano di razionalizzazione, di conseguenza non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2024, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2023, il Comune di Carbonia deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

VISTE:

- la delibera di G.C. n. 222 del 29/9/2023 avente ad oggetto “Approvazione Referto controllo di Gestione – Esercizio 2022”, ed in particolare la sezione del Referto dedicata al “SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA”;
- la delibera di G.C. n. 222 del 29/9/2023 avente ad oggetto “Approvazione Referto controllo di Gestione – Esercizio 2023”;
- la delibera di G.C. n. 185 del 3/9/2024, che approva il CONTROLLO ANALOGO relativo all'esercizio 2023, dal quale non emergono segnalazioni di criticità in ordine alla partecipazione So.Mi.Ca;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 58.072 del 26/9/2024, al fine di favorire le verifiche e l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti, è stato richiesto, da parte del Dirigente del Settore Terzo, al Dirigente competente di relazionare in merito agli elementi indispensabili per la disamina che qui occorre:

1. Se i servizi forniti dalla partecipata So.Mi.Ca. S.p.A. sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Carbonia, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati;
2. Individuazione delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla So.Mi.Ca S.p.A., anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

VISTA la nota di risposta del Dirigente del V Settore, protocollo n. 66.769 del 5/11/2024, ed allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B;

PRESO ATTO pertanto delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata Relazione Tecnica, (allegato A alla presente proposta), alla quale si rimanda;

RICHIAMATO l'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 dedicato al Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica (TUSPL), recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, il quale prevede che: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

DATO atto pertanto che, ai sensi del citato art. 30:

- è previsto che i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti debbano effettuare annualmente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti;
- in sede di prima applicazione, la ricognizione è stata effettuata entro il 31 dicembre 2023 e riferita all'esercizio 2022;

RICHIAMATO ancora l'art. 30, comma 2, che prevede che *“Nel caso di servizi [pubblici locali] affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente [ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori] costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*, la presente Relazione tecnica viene pertanto affiancata dalla parte di Ricognizione periodica sui servizi pubblici locali dedicata ai servizi affidati alla società in house So.Mi.Ca S.p.A., in particolare del Servizio Case dell'Acqua.

RITENUTO, sulla base delle prime indicazioni in merito che:

- la ricognizione deve essere effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione *“tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”*, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto (con esclusione dei servizi in economia);
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara.

CONSIDERATO che, per l'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 201/2022, sono *“servizi di interesse economico generale di livello locale”* o *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

VERIFICATO che relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella *“Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D.Lgs. n. 201/2022”*, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi,

allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada).

DATO atto che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities*, ossia:

- Rifiuti
- Idrico
- Distribuzione del gas
- TPL

mentre più difficile risulta l'individuazione di un perimetro fisso per i servizi locali di rilevanza economica non a rete.

PRESO atto che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale), la ricognizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento *in house*, è rimessa agli enti competenti.

DATO atto che il Servizio idrico è svolto dalla Società Abbanoa S.p.A. che risulta essere il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per tutta la Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing", avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito (ATO), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS – consorzio obbligatorio), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l., a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici: il socio maggioritario è rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 70,94%, mentre 342 Comuni sardi detengono il resto delle azioni, nella percentuale complessiva del restante 29,06%. Per quanto appena esposto si conferma la natura di partecipazione obbligatoria della società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia.

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 (linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete) approvato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti Locali potranno attenersi per l'adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica).

DATO atto che, in fase di prima applicazione, le linee guida e gli indici individuati dal predetto decreto riguardano i seguenti servizi:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D. Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

RICHIAMATA, inoltre, la catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL.

DATO atto che nell'elencazione fornita da ANAC, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi ivi indicati, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi), e che pertanto non costituiranno oggetto della analisi di cui al presente atto. In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

ACCERTATO che, in ogni caso e in linea generale, deve essere l'Ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto della realtà territoriale e anche dell'onere dell'adempimento.

DATO atto che i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e verranno trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 59.094 del 1/10/2024 con la quale il Dirigente del Settore Terzo, inoltra formale richiesta a tutti i Dirigenti competenti di redigere, ognuno per la propria competenza, e di trasmettere la relazione ex. Art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 al 31/12/2023.

VISTE le note:

- Prot. 67.818 del 8/11/2024 del Dirigente del II Settore (Servizio Case dell'acqua)
- Prot. 74.482 del 10/12/2024 del Dirigente del I Settore (Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico)
- Prot. 65.663 del 29/10/2024 del Dirigente del II Settore (Igiene pubblica)
- Prot. 74.147 del 9/12/2024 del Dirigente del IV Quarto (Servizio Asilo nido)
- Prot. 68.257 del 11/11/2024 del Dirigente della Polizia Locale (Servizio Parcheggio a pagamento)

Con le quali, ciascun Dirigente, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto apposita relazione in merito ai Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica affidati al proprio Settore. Tutte le relazioni indicate sono allegata alla presente sotto le lettere C, C2, D, E, F, G, H.

VISTA la nota Prot. 67.826 del 8/11/2024, con cui il Dirigente del V Settore dichiara che il suo Settore non gestisce procedimenti relativi a servizi pubblici locali di rilevanza economica.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dalla Dirigente del Servizio finanziario.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

PROPONE AL CONSIGLIO

Per i motivi indicati in premessa, che qui si danno integralmente riportati

1. di approvare la ricognizione, al 31/12/2023, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene partecipazioni dirette e indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliata nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di prendere atto che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;
6. di allegare l'Appendice (Allegato C e C2) "Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Case dell'acqua – ricognizione periodica al 31/12/2023", dedicata ai servizi affidati alla società in house So.Mi.Ca S.p.A.
7. di approvare altresì i risultati della ricognizione sulla situazione gestionale dei suddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica, affidati con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2023, di cui alle allegare relazioni alla presente delibera (Allegati D, E, F, G, H) che ne formano parte sostanziale e integrante;
8. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Dott. Pietro Morittu

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Carbonia

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'ufficio RAGIONERIA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 12-12-2024

Il Responsabile del Servizio
MARIA CRISTINA PILLOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Carbonia

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE Favorevole SUL SEGUENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE AL:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000.

Si dà atto che, con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267..

Addì, 12-12-2024

Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINA N° 71 del 23-12-2024

Settore: RAGIONERIA

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE AL 31/12/2023, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.**

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 30-12-2024 per giorni 15 consecutivi.

Carbonia, li 30-12-2024

Il responsabile della Pubblicazione
TIZIANA ZANDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARBONIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - TUSP)

Relazione tecnica

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023



Indice generale

1. Introduzione
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
 - 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute
 - 3.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni



1. Introduzione

La gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di notevole attenzione, da parte del legislatore, sotto molteplici profili: dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

Per adempiere a tale obbligo normativo, il Comune di Carbonia ha approvato il *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate”*, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 marzo 2015.

In tale documento si riportava che le Società partecipate dal Comune erano tre:

- ABBANOVA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.
- Banca ETICA S.p.A.

due delle quali interessate dal processo di razionalizzazione:

- SO.MI.CA. S.p.A. (razionalizzazione dei costi di funzionamento)
- Banca ETICA S.p.A. (eliminazione della partecipazione in quanto ritenuta non indispensabile ai fini istituzionali).

In data 31/03/2016, il Sindaco ha adottato la relazione illustrativa dei risultati conseguiti a seguito dell’approvazione del suddetto Piano di razionalizzazione (dismissione delle azioni possedute in Banca ETICA; misure di razionalizzazione per SO.MI.CA.)

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), detta anche *“Legge Madia”*, è intervenuta su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, tra cui, la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega, disposta dalla Legge n. 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre le incertezze derivanti dall’impianto normativo e raccogliere organicamente le norme sulle società a partecipazione pubblica, introducendo altresì una riforma radicale del settore. Il suddetto decreto è stato successivamente modificato. Tra le numerose modifiche, ricordiamo quelle introdotte dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017, dalla Legge n. 205 del 27/12/2017, dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del



Relazione tecnica - Allegato A

23/07/2021, dalla L. 118 del 15/08/2022, dalla L. 197 del 29 dicembre 2022, dalla L. n. 214 del 30/12/2023 e, da ultimo, dal D.L. n. 113 del 9/8/2024.

Le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società, sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3, 4 e 4 bis);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel testo modificato dal D. Lgs. 100/2017), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute



Relazione tecnica - Allegato A

alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190 del 23/12/2014. Da tali deliberazioni risultavano le seguenti partecipazioni societarie:

- ABBANOVA S.p.A.

- SO.MI.CA. S.p.A.

e per le stesse si deliberava il mantenimento se pur con la prosecuzione delle misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento nei confronti di SO.MI.CA. S.p.A.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge n. 90 del 24 giugno 2014.

3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

L'art. 20 del TUSP recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche», al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del suddetto articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

In particolare, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;



Relazione tecnica - Allegato A

3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati ottenuti.

Il Comune di Carbonia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2019, n. 67 del 22/12/2020, n. 81 del 14/12/2021 e n. 67 del 22/12/2022 e n. 67 del 27/12/2023, ha proceduto, alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, rispettivamente, alla data del 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e al 31/12/2023, in particolare:

- ABBANO S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

Nelle relazioni tecniche approvate con le suddette deliberazioni si evidenzia che, per l'anno 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società senza azioni di razionalizzazione.

A completamento di tali adempimenti, entro il 31 dicembre 2024, il Comune di Carbonia deve procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

A tal fine, si procederà all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Carbonia, nel rispetto degli indirizzi che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, ha impartito, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, con l'avviso pubblicato in data 12/11/2024 sul Portale del Tesoro.

3.1 Analisi delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.



Relazione tecnica - Allegato A

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Il Comune di Carbonia detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

Il Comune di Carbonia non detiene partecipazioni indirette.



3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio, aggiornate alla data del 31/12/2023.

1. Abbanoa S.p.A. – C.F. 02934390929

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	Abbanoa S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Nuoro
Comune	Nuoro
CAP*	08100
Indirizzo*	Via Straullu 35
Telefono*	0784.213600
FAX*	0784.478046
Email*	protocollo@pec.abbanoa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.



Relazione tecnica - Allegato A

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si (società in house providing per Egas ex ATO – delib. N. 25/2004 ATO)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	=====
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	Si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	=====

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1248
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 80.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 87.500 Collegio Sindacale + € 21.600 Organismo di Vigilanza

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.724.235	- 11.529.914	2.060.045	5.048.499	792.528

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	273.613.254	244.817.156	253.669.495
A5) Altri Ricavi e Proventi	45.498.220	35.328.113	26.930.216
di cui Contributi in conto esercizio	3.459.411	4.844.061	228.865

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,7307905%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	=====
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	=====

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.



Relazione tecnica - Allegato A

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	=====
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	=====
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	No
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	=====
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Il Comune di Carbonia ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica e ritiene opportuno, per la specifica partecipazione in Abbanoa S.p.A, procedere come segue.



PROCEDURA DI MANTENIMENTO

MOTIVAZIONI:

La società Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per tutta la Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing", avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito (ATO), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS – consorzio obbligatorio), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l., a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici: il socio maggioritario è rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 70,94%, mentre 342 Comuni sardi detengono il resto delle azioni, nella percentuale complessiva del restante 29,06%.

Per quanto appena esposto si conferma la natura di partecipazione obbligatoria della società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è assicurata dal margine operativo lordo realizzato da Abbanoa, che, nella rilevazione del 2023, è migliore rispetto a quello verificato nel 2002, come sommatoria dei risultati operativi delle aziende confluite nella società (vedi tabella riassuntiva pubblicata in <https://www.abbanoa.it/Azienda/Missione-storia-valori>).

La società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, mentre il Comune di Carbonia, data la specifica caratteristica della società (costituzione obbligatoria da parte dell'Ente con una minima partecipazione azionaria), non è nelle condizioni di incidere direttamente sulle azioni di razionalizzazione della società stessa. Il Comune socio è tenuto a far valere i propri interessi nell'ambito dell'Assemblea dei soci con le azioni necessarie a tutela dell'interesse pubblico ma eventuali interventi di razionalizzazione restano in capo allo stesso organo dell'Assemblea dei soci come da composizione azionaria sopra riportata.

Abbanoa è sottoposta al controllo analogo da parte di Egas, su delega dei soci. Per questo la partecipazione sarà mantenuta senza interventi diretti di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Si conferma la scelta già operata in sede di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate (approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017) detenute al 23/09/2016, in cui non sono stati previsti interventi di razionalizzazione relativi alla società Abbanoa S.p.A.

Nell'annualità precedente non è stato posto in essere alcun Piano di razionalizzazione.

**2. Somica S.p.A. – C.F. 02745530929****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02745530929
Denominazione	SO.MI.CA. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽⁹⁾	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽¹⁰⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽¹⁰⁾	No
La società è un GAL ⁽¹⁰⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽¹¹⁾	No

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹¹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SU – Sud Sardegna
Comune	Carbonia
CAP*	09013
Indirizzo*	Piazza Roma 1
Telefono*	0781.665070
FAX*	0781.661667
Email*	somica@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>



Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco F.43.39.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽¹²⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	=====
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	=====
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽¹³⁾	=====

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.



Relazione tecnica - Allegato A

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	26,65 (lavoratori a tempo indeterminato e determinato). A titolo puramente informativo si segnala che: dal 31/05/2023 al 31/12/2023 sono stati impiegati 6 lavoratori per un Cantiere Forestas e dal 03/07/2023 al 31/12/2023 sono stati impiegati altri 6 lavoratori sempre per un Cantiere Forestas. Entrambi i cantieri sono stati a carico della RAS.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Parte fissa: 25.636,84 Rimborsi spese: € 4.634,30
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4 (di cui 3 del Collegio Sindacale e 1 Revisore Contabile)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 23.250

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	12.610	12.524	2.325	2.522	2.197

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.892.834	2.009.042	1.885.930
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.929	33.600	10.480
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽¹⁴⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽¹⁵⁾	=====
Denominazione Tramite (organismo) ⁽¹⁵⁾	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽¹⁶⁾	=====

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.



Relazione tecnica - Allegato A

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽¹⁵⁾	=====
Denominazione della società quotata controllante ⁽¹⁵⁾	=====
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house. I servizi riguardano: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali; 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia; 4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree; 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi; 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità; 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali; 9. Gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali; 10. Attività di studio e ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale; 11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁶⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁷⁾	Si
Esito della revisione periodica ⁽¹⁸⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁸⁾	=====
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁹⁾	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽²⁰⁾	No
Note*	



Relazione tecnica - Allegato A

- (15) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (16) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".
- (17) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (18) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (19) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (20) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Il Comune di Carbonia ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica e ritiene opportuno, per la specifica partecipazione nella Società So.Mi.Ca. S.p.A, procedere come segue.

PROCEDURA DI MANTENIMENTO

MOTIVAZIONI:

La SO.MI.CA S.p.A. è una società in House Providing, partecipata totalmente dal Comune di Carbonia. È una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

La Società SO.MI.CA. S.p.A. ha per oggetto principale la gestione di servizi strumentali all'attività dell'Ente e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house.

I servizi riguardano:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia.
4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree.
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.
6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali.
9. Gestione dei servizi di portineria e guardiana degli edifici comunali.
10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.
11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci.

La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il servizio nella massima efficienza, sia direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica.



Relazione tecnica - Allegato A

Oltre ai casi contemplati dall'art. 4 del D. Lgs 175/2016, la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

I servizi svolti dalla Società So.Mi.Ca. coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione e con l'oggetto sociale, sono:

- la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia;
- il servizio di pulizia del mercato civico;
- l'affidamento dei servizi ausiliari del Comune di Carbonia;
- la gestione delle Case dell'Acqua.

Con deliberazione G.C. n. 291 del 20/12/2018 (e successiva Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 204 del 28/12/2018) avente ad oggetto "Global Service di manutenzione del patrimonio comunale, pulizia del mercato civico e servizi ausiliari – Direttive per prosecuzione dei servizi ex art. 4 del disciplinare tecnico Allegato 1 del contratto" sono stati confermati gli indirizzi di cui alle deliberazioni GC n. 290 del 29/12/2008 e GC n. 13 del 22/1/2016, ed è stata stabilita la nuova durata contrattuale: dal 01/01/2019 a tutto il 31/12/2024.

In seguito alla proroga citata, con Deliberazione del C.C. n. 56 del 9/09/2019, Deliberazione della G.C. n. 193 del 15/10/2019 e Determinazione del II Servizio n. 54 del 16/04/2020, alla Somica è stato affidato anche il nuovo servizio di gestione delle "Case dell'Acqua", diventate operative nel corso del 2020.

Il mantenimento della Società SO.MI.CA. è indispensabile poiché alla stessa società è riservata la gestione, secondo principi improntati all'efficienza e all'efficacia, di servizi comunali e la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Consideranti i risultati:

- 1) Della ricognizione straordinaria, approvata con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017 in cui l'Amministrazione comunale dà atto di aver intrapreso, da anni, un percorso di progressiva esternalizzazione dei servizi manutentivi che ha raggiunto un livello di evoluzione tale da renderlo irreversibile, mentre la precedente gestione in economia si era palesata inefficiente e inefficace per l'impossibilità di organizzare il lavoro in "regime di impresa". D'altra parte il ricorso all'in house, rispetto alla gestione mediante ricorso ad un fornitore esterno, garantisce all'Ente una maggiore flessibilità organizzativa del lavoro e la continuità operativa dei servizi e dell'attività e consente di sottrarre la gestione del patrimonio alle logiche dell'utile, grazie alla dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l'esecutore del servizio e il proprietario del bene. Gli utili realizzati dall'esecutore del servizio, infatti, vengono reinvestiti nel sistema, migliorando le dotazioni strumentali e la realtà organizzativa della Società in house.
- 2) Degli esiti del Referto sul Controllo di Gestione, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 222 del 29/09/2023, nel quale non vengono rilevate situazioni di criticità dal punto di vista economico-finanziario. In particolare emerge:



“Dal 2013 è stata attivata la rilevazione finalizzata a una rappresentazione dell’efficienza produttiva del servizio distinta per tipologia di attività.

Per ogni servizio viene indicato il numero di ore lavorate per l’espletamento di una specifica attività, il numero di lavoratori impiegati (mediamente nell’anno) per lo svolgimento della specifica attività, il costo delle attività con ora servita e le tabelle rappresentative dell’incidenza dei costi della società nei confronti delle spese correnti del Comune (indici per la valutazione di efficienza e sostenibilità finanziaria) [...]”

Attraverso i diversi indicatori, valorizzati su base triennale, si è evidenziato il seguente andamento:

Indicatori di efficienza

Gli indicatori mostrano una leggera diminuzione, nel 2022, sia delle ore lavorate, del numero medio di operai impiegati e di conseguenza della produttività media.

Indicatori di Economicità

L’indicatore mostra come, nel 2022, i dati della produzione siano aumentati sia nel lato passivo dei costi della produzione, sia nel lato attivo del valore della produzione, con conseguente aumento dell’utile.

Indicatori per driver di Economicità

L’indicatore evidenzia un dato del fattore della produzione particolarmente importante, per la tipologia di società, come quello del personale, rispetto alle spese correnti dell’ente socio. Si riscontra un leggero aumento dell’incidenza del costo del personale, rispetto al 2021. L’incremento percentuale è comunque inferiore rispetto all’aumento registrato tra il 2020 e il 2021.

Il Bilancio consuntivo Somica 2023, recentemente approvato, risulta in linea con la maggior parte dei dati degli anni precedenti.

- 3) Del Controllo Analogico di cui alla deliberazione di G.C. n. 185 del 3/09/2024, relativo all’esercizio 2023, da cui si evince il buono stato di salute della So.Mi.Ca S.p.A., tramite l’analisi di tre importanti indicatori: l’indice di redditività, l’indice di solidità/margine di struttura e l’indice di liquidità.

Indice di redditività (ROE)

L’indice di redditività (ROE – return on equity) apprezza l’attitudine della gestione a remunerare il capitale di rischio e deriva dal rapporto fra il reddito netto e i mezzi propri. È l’indice di efficienza che descrive l’importo dei profitti o delle perdite per unità di capitale investito. In concreto l’indice di redditività rappresenta le informazioni circa i rendimenti relativi dei risultati economici rispetto ai mezzi impiegati per realizzarli (efficienza).

Nel 2023, la So.Mi.Ca ha un ROE pari a 2,14%, leggermente diminuito rispetto al 2022 (2,17%) poiché l’aumento percentuale dell’utile è stato inferiore all’aumento percentualmente del patrimonio.



Indice di solidità e margine di struttura

L'Indice di solidità – margine di struttura consente di apprezzare il grado di dipendenza da terzi finanziatori con riferimento all'entità degli investimenti e deriva dalla differenza fra Capitale Proprio (Patrimonio Netto) e Immobilizzazioni (Attivo Fisso). Rappresenta la capacità di far fronte agli impegni nel periodo medio - lungo. Un valore superiore a zero indica solidità aziendale, in quanto le attività strumentali allo svolgimento dell'attività tipica sono interamente coperte da mezzi destinati a permanere durevolmente in azienda. Un valore pari a zero esprime una condizione di equilibrio. Un valore inferiore a zero denuncia una situazione di "attenzione" in quanto i mezzi di terzi devono essere restituiti in un tempo definito. Il margine di struttura è il rapporto tra il Valore della produzione e l'Indice di solidità.

Nel 2023, la So.Mi.Ca ha un Margine di struttura pari a 3,15, confermando l'autonomia finanziaria dell'azienda.

Indice di liquidità

Gli Indici di liquidità consentono di apprezzare la capacità dell'impresa di far fronte, momento per momento, ai pagamenti. Esso deriva dal rapporto fra attivo corrente e passivo corrente. Questo indice presenta al numeratore tutte le attività correnti, compreso il magazzino. Un valore dell'indice superiore a uno è significativo di una situazione positiva. Una situazione ottimale è data nell'intorno di due.

Nel 2023, l'indice di liquidità è pari a 2,82, con una conseguente capacità dell'impresa di far fronte sistematicamente agli impegni finanziari verso terzi e ai pagamenti.

4) Della relazione del Dirigente del V Settore (prot. 66.769 del 5/11/2024) da cui si evince che il mantenimento della So.Mi.Ca è motivato da ragioni di carattere generale, legate alla scelta tipologica di organizzazione e da ragioni di carattere particolare, legate al contesto.

I motivi di carattere generale riguardano:

- l'impossibilità negli anni di aumentare l'organico e di aggiornare le specifiche professionalità per l'esecuzione del servizio in economia;
- l'incremento dei costi interni all'Ente che si avrebbero per la ricostruzione della struttura organizzativa in caso di gestione in economia;
- l'opportunità di avere un controllo diretto sull'attività del soggetto esecutore del servizio che si materializza attraverso una dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l'esecutore del servizio e il proprietario del bene, che verrebbe a mancare nella gestione del servizio in appalto a fornitore esterno;
- la possibilità di reinvestire gli utili del servizio nel servizio stesso, per portare ad un miglioramento dei suoi standard qualitativi, percorribile con la gestione in house;
- la possibilità di avere un rapporto contrattuale che possa variare, anche significativamente, in ragione delle riduzioni negli stanziamenti di bilancio da parte dell'Amministrazione, senza che l'operatore economico abbia qualsivoglia diritto di recesso, rimanendo comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate.



Relazione tecnica - Allegato A

I motivi di carattere particolare possono essere così sintetizzati:

- il fallimento dell'esperienza della gestione in economia, già percorsa dall'Amministrazione in passato;
- la prosecuzione del processo di esternalizzazione intrapreso dall'Amministrazione e ormai divenuto irreversibile;
- la continuità operativa dei servizi e dell'attività svolta dalla So.Mi.Ca. S.p.A.

Da oltre vent'anni la So.Mi.Ca. eroga per il Comune di Carbonia il servizio di manutenzione del patrimonio comunale:

- nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Comune di Carbonia, attraverso la convenzione per fornitura del global service di manutenzione del patrimonio comunale;
- con dei tempi di intervento coerenti con le esigenze dell'Amministrazione;
- con livelli di efficienza ed efficacia soddisfacenti;
- con dei costi sostenibili per il bilancio dell'Ente;
- a delle condizioni economiche aderenti ai prezzi di mercato.

Ad oggi, i costi del servizio a canone sono rimasti inalterati per l'Amministrazione comunale, rispetto all'ultima valutazione straordinaria avvenuta nel 2014, mentre i costi di mercato – valutati sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e imprese – hanno subito nel periodo compreso tra dicembre 2014 e dicembre 2023 un incremento del 19%. Tale aspetto conferma la convenienza e l'economicità del servizio reso. L'Ufficio Tecnico ha accertato anche l'andamento dei ribassi per interventi analoghi o simili, rispetto ai servizi a misura, riscontrando come i ribassi offerti dalla So.Mi.Ca. S.p.A., sui prezzari di riferimento, siano congrui e tali da rendere i costi di realizzazione in linea con i costi di affidamento a operatori economici terzi. Per ogni lavoro affidato alla So.Mi.Ca. S.p.A., il Responsabile del Procedimento accerta e certifica la congruità dell'offerta e l'economicità e convenienza per il Comune. Per quanto attiene ai servizi a misura, extra-canone, e ai lavori, non esistendo un appalto equivalente, per la verifica di congruità dell'offerta della So.Mi.Ca. S.p.A., l'Ufficio tecnico ha preso a riferimento il ribasso medio offerto per interventi computati. Sulla base della Convenzione *“nel caso in cui, per la specificità delle opere, si rendesse necessario prevedere in progetto nuovi prezzi non previsti nei prezzari [...], la So.Mi.Ca. dovrà formulare una specifica offerta a prezzi unitari corredata di resoconto di determinazione del prezzo, che sarà sottoposto alla valutazione del responsabile del procedimento.”* sul prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna per appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro svolti nel periodo 2014-2019. Considerato che il Prezzario delle Opere Pubbliche viene assunto come base computazionale per i lavori, è stato assunto a riferimento il ribasso medio per tale categoria, pari al 22,9%. Considerato che la So.Mi.Ca. S.p.A. ha offerto, per interventi di importo superiore ai 20.000 euro, un ribasso del 25% rispetto al Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna e del 40% sul Prezzario DEI per le manutenzioni, si può confermare come anche l'offerta per i servizi a misura e i lavori sia congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione.

Si conferma la scelta del **mantenimento senza interventi**.

Nell'annualità precedente non è stato necessario alcun Piano di razionalizzazione.



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE V

Servizio LLPP e Manutenzioni

Ricognizione periodica partecipazioni pubbliche (art.20 TUSP)

Società So.Mi.Ca. S.p.A.

RELAZIONE



Sommario

1	PREMESSE	3
2	LA SO.MI.CA. S.p.A.	4
2.1	Natura giuridica	4
2.2	Quadro normativo dell'affidamento in house	4
2.2.1	Introduzione	4
2.2.2	Primo limite: requisiti imprescindibili che la società <i>in house</i> deve possedere	4
2.2.3	Secondo limite: l'obbligo di motivazione di cui all'art. 192, co. 2, D.Lgs. n. 50/16	5
3	VALUTAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	10
3.1	Aderenza ai fini istituzionali	10
3.2	Convenienza tecnico-economica della formula prescelta	11
3.2.1	La gestione in economia	13
3.2.2	La gestione in appalto a fornitore esterno	14
3.2.3	La gestione del servizio mediante affidamento in house	15
3.3	Conclusioni	20



1 PREMESSE

L'art. 20, c.1 del DLgs.175/2016 prevede che: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*

L'art. 24, c.1, del DLgs.175/2016 prevede che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1. ...”*

Le società devono rispettare pertanto i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, dello stesso decreto, ossia una conferma “sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato...”

L'art.17, c.5 del DLgs.201/2022 prevede che “L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n.175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

Con deliberazione del 20/12/2018, n. 291, avente ad oggetto “Global service di manutenzione del patrimonio comunale, pulizia mercato civico e servizi ausiliari - Direttive prosecuzione dei servizi ex art. 4 del disciplinare tecnico allegato 1 del contratto” la Giunta Comunale confermava gli indirizzi di cui alle DCC n. 290 del 29/12/2008 e DGC n. 13 del 22/1/2016, e stabiliva la nuova durata contrattuale dal 01/01/2019 a tutto il 31/12/2024.

In vista dell'imminente scadenza della ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art.20 del D. Lgs. 175/2016, il servizio finanziario, al fine di procedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ha richiesto una relazione in merito alle circostanze da verificare nella ricognizione straordinaria indicata, ed in particolare:

1. Se i servizi forniti dalla partecipata So.Mi.Ca. S.p.A. sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Carbonia, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati. Il predicato della indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, va individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative, o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione (Corte di conti Campania – Sezione Controllo 240/2023/VSG e Corte dei conti Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017);
2. Individuazione delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla So.Mi.Ca S.p.A., anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

La presente relazione è stata redatta allo scopo di riscontrare alla richiesta formulata dal servizio finanziario, con riferimento ai servizi svolti dalla Società So.Mi.Ca. S.p.A. in forza della *Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del comune di Carbonia*, affidato in house, e gestiti dal Settore V.



2 LA SO.MI.CA. S.p.A.

2.1 Natura giuridica

La Società SO.MI.CA. S.p.A. è una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina di cui al D.L. n.223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge n.248/2006.

Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

L'affidamento in house è un modello organizzativo che rientra nel fenomeno di autoproduzione di beni o servizi da parte di una pubblica amministrazione che decide di acquisire tali beni o servizi direttamente attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica. Tale fattispecie ha carattere eccezionale e può essere ammessa solo al ricorrere di determinate condizioni.

L'affidamento in house è espressione di un indirizzo interpretativo sancito dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare dalla sentenza Teckal, del 18 novembre 1999, causa C-107/98, richiamata anche nella la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche Comunitarie - del 19 ottobre 2001, n.12727.

2.2 Quadro normativo dell'affidamento in house¹

2.2.1 Introduzione

Il quadro normativo riguardante gli affidamenti *in house* è stato interessato da importanti novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023), che presuppongono una lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di riferimento.

Come è noto, l'affidamento diretto secondo la modalità *in house* rappresenta una deroga ai principi pro-concorrenziali promossi dalla normativa comunitaria.

Si tratta, quindi, di comprendere, alla luce della normativa comunitaria e nazionale, entro quali limiti sia possibile l'internalizzazione e l'autoproduzione di servizi da parte della P.A.

2.2.2 Primo limite: requisiti imprescindibili che la società *in house* deve possedere

I requisiti del soggetto affidatario *in house* sono stati, per la prima volta, enucleati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a partire dalla nota sentenza "Teckal" (Corte di Giustizia CE 18.11.1999, causa C-107/98, *Teckal s.r.l. c. Comune di Viano*) e sono stati recepiti nell'articolo 12, co. 1, della Direttiva Appalti.

Tale disposizione prevede **tre requisiti fondamentali** che la società *in house* deve necessariamente e contestualmente possedere per rendersi destinataria di affidamenti diretti che prescindano dall'indizione di una gara, ossia:

- **la personalità giuridica:** da intendersi quale soggettività giuridica, ossia come idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, attive o passive;
- **il controllo analogo:** in ragione del quale la P.A. deve esercitare sull'ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi ed uffici. La giurisprudenza ha in diverse occasioni chiarito che si tratta di un controllo molto intenso, che

¹ Tratto da "l'affidamento in house alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici" di Stefania Ambra, pubblicato sulla rivista di informazione giuridica *Salvis Juribus*



richiede dei poteri ulteriori rispetto a quelli che il diritto commerciale attribuisce anche al socio unico. Originariamente, si riteneva che tale controllo presupponesse la partecipazione pubblica totalitaria, anche se frazionata tra più enti pubblici; oggi, invece, le Direttive recepite dal Nuovo Codice dei contratti pubblici hanno ammesso l'in house con partecipazione privata. Affinché possa ritenersi integrato il requisito del "controllo analogo" non è sufficiente la partecipazione totalitaria pubblica al capitale, ma è necessario che siano previsti degli strumenti ulteriori, contemplati nello statuto, nell'atto costitutivo o nei patti parasociali, in base ai quali si stabilisce che vi sia un potere di indefettibile autorizzazione e di veto da parte del socio pubblico (c.d. *ius vitae ac necis*). In sostanza, si stabilisce che, ove l'amministratore della società in house debba compiere un atto rilevante, costui debba essere sottoposto al potere di autorizzazione o di veto da parte del socio pubblico. Ecco spiegata la ragione per la quale si afferma comunemente che la società in house è una società eterodiretta, rispetto alla quale viene meno la dualità soggettiva, così squarciandosi il velo che, nel diritto civile e commerciale, distingue la società dal socio. Quindi, **il rapporto tra ente pubblico e società in house è interorganico, atteso che, in ragione del controllo analogo, è come se la società in house fosse un mero organo dell'ente pubblico**, vale a dire una sua *longa manus*;

- Il c.d. "**vincolo di prevalenza**": in ragione del quale il soggetto affidatario deve destinare la maggior parte del proprio operato a favore dell'ente o degli enti che lo controllano. Tale requisito è stato anch'esso inteso in modo rigoroso, nel senso che il soggetto affidatario deve destinare il proprio operato quasi esclusivamente in favore dell'ente pubblico, e, più esattamente, occorre che **oltre l'80% delle attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice, e che dai medesimi debba discendere almeno l'80% del fatturato**.

Sul piano della normativa nazionale, il contenuto delle direttive in tema di in house è stato sostanzialmente recepito sia dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/16, sia dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 in tema di società con partecipazione pubblica.

2.2.3 Secondo limite: l'obbligo di motivazione di cui all'art. 192, co. 2, D.Lgs. n. 50/16

Altra limitazione prevista per l'in house providing è quella di cui all'**articolo 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/16, che impone alla P.A. di motivare la scelta del ricorso all'autoproduzione, specificando le ragioni del mancato ricorso al mercato e le utilità ricavabili per la collettività da una gestione del servizio, per così dire, interorganica**.

Nel dettaglio, la P.A. dovrebbe, in primo luogo, esporre il motivo per cui non esternalizza, descrivendo i caratteri del c.d. "fallimento del mercato" per il servizio di suo interesse.

In secondo luogo, l'ente pubblico deve giustificare la scelta del soggetto per l'affidamento in house, rappresentando l'opzione sul piano dei costi e dei benefici per la collettività e per l'Amministrazione.

Peraltro, tale obbligo di motivazione concerne qualsiasi affidamento, a prescindere dal fatto che sia al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria. Infatti, la P.A. è tenuta al rispetto delle regole di evidenza pubblica a fronte di contratti sopra soglia; per i rapporti sotto soglia, la P.A. gode di maggior flessibilità e semplificazione delle regole, ma l'individuazione dell'operatore deve avvenire, salvi casi marginali di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di concorrenza e delle regole di rotazione degli inviti e di massima partecipazione, con particolare riguardo verso le piccole e le medie imprese. Ne deriva che, a prescindere dal valore del rapporto, la P.A. deve motivare l'affidamento *in house*.

2.2.3.1 Differenze tra la disciplina nazionale e quella comunitaria

Il succitato articolo 192 D.Lgs. n. 50/16 e, precisamente, l'obbligo di motivazione analitica risulta frutto di una precisa scelta del Legislatore nazionale, che non trova alcun antecedente nella normativa comunitaria.



È emerso, dunque, un problema di compatibilità tra la disciplina nazionale e quella comunitaria circa la natura dell'affidamento *in house*.

Ed invero, alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria, emergerebbe una sostanziale indifferenza circa la modalità con cui la P.A. si procura i servizi per la collettività.

Sul punto, si richiama il considerando n. 5 della Direttiva n. 23/2014 che prevede che “nessuna disposizione della direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che l'Amministrazione desidera prestare essa stessa”.

Pertanto, la P.A., se intende produrre direttamente il bene o prestare direttamente il servizio tramite un proprio organo, può farlo in piena alternativa, in base ad un rapporto regola-regola, senza essere gravata dall'obbligo di motivare la scelta dell'autoproduzione dei servizi.

Soltanto nel caso in cui l'Amministrazione decida di ricorrere al mercato per ottenere il bene o il servizio, essa è gravata dall'obbligo di osservare le regole di evidenza pubblica nel rispetto della concorrenza.

Al contrario, a livello nazionale, il Legislatore attribuisce, da oltre un decennio, all'affidamento *in house* una connotazione subordinata rispetto all'*outsourcing*, sancendo un rapporto di regola-eccezione.

La regola è il ricorso al mercato, onde l'ente pubblico, che necessita di una determinata prestazione deve, normalmente, rivolgersi al mercato, con conseguente applicazione della procedura di evidenza pubblica posta a tutela della concorrenza.

L'eccezione è l'affidamento *in house*, al quale è possibile fare ricorso solamente laddove si motivi adeguatamente il c.d. fallimento del mercato, vale a dire la radicale impossibilità di ottenere quella prestazione sul mercato.

In tale ottica, l'articolo 34, co. 20, del D.L. n. 179/2012, in tema di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, obbliga la P.A. ad esporre le ragioni dell'autoproduzione in un'apposita relazione; all'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 obbliga l'Amministrazione a motivare, in modo analitico, la scelta di costituire una società *in house* o di acquisire partecipazioni in essa, esprimendo la coerenza della decisione con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; ed infine, all'articolo 192, co. 2, D.Lgs. n. 50/16 prevede, come visto, un obbligo di motivazione rafforzata in caso di *in house providing*, precisando i parametri che la P.A. deve valorizzare nelle sue ragioni, in particolare: gli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ebbene, l'articolo 192, co. 2, D.Lgs. n. 50/16 è stato oggetto non solo di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'articolo 267 T.F.U.E., ma anche di una questione di legittimità costituzionale. Sia i giudici di Lussemburgo che la Corte Costituzionale, tuttavia, non hanno ravvisato il contrasto con la normativa europea e hanno escluso l'illegittimità costituzionale della norma in esame, statuendo che è vero che il Legislatore nazionale ha introdotto all'articolo 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/16 una disciplina a favore della concorrenza più incisiva rispetto a quella comunitaria, senza esservi da quest'ultima obbligato. Ciò nonostante, il maggior rigore della normativa interna è coerente con la disciplina dell'Unione e, rimanendo nel margine di apprezzamento concesso al legislatore delegato, valorizza gli obiettivi comuni pro-concorrenziali.

2.2.3.2 Osservazioni dottrinali

Come osservato da Autorevole dottrina, invero, tale ricostruzione non risulta essere convincente, in quanto l'imporre il ricorso al mercato quale regola e l'autoproduzione *in house* come eccezione non rappresenta, in realtà, una maggiore tutela per la concorrenza.



Nel caso di autoproduzione e affidamento diretto *in house*, la concorrenza e il mercato non sono pregiudicati, poiché resta fermo il principio secondo cui la P.A., laddove decida di rivolgersi al mercato, ha l'obbligo di svolgere la gara a tutela della concorrenza.

Nel caso in cui, invece, decida di autoprodurre la prestazione, essa può operare un affidamento diretto senza che leda in alcun modo la concorrenza, poiché non sta ricorrendo al mercato e, dunque, non sta stipulando un contratto nel contesto di un rapporto intersoggettivo, ma sta autoproducendo tramite dei propri organi, nel contesto di un rapporto interorganico.

In tale ottica, risultavano anche **anacronistiche le Linee Guida dell'ANAC**, con le quali si imponeva, ai fini dell'affidamento *in house*, un più forte onere motivazionale circa il fallimento del mercato, ritenendo che quello adempiuto fino a quel momento fosse poco rigoroso e persuasivo.

Opinare in tal senso esponeva al **rischio di finire per riaffermare “il mito della gara ad ogni costo”**, anche in ipotesi in cui, come detto, il fatto di prescindere dallo svolgimento della gara non lede la concorrenza ed il mercato, dando vita ad un tributo irrazionale al ricorso al mercato, sacrificando il principio del buon andamento in forza del quale ogni soggetto, nella propria normale gestione, se è in grado di auto-produrre una prestazione, non necessita di acquistarla dall'esterno.

2.2.3.3 Articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e parere n. 1614/21 del Consiglio di Stato

Ciò è tanto più vero se si tiene conto dell'esigenza di fornire una pronta attuazione agli investimenti pubblici finanziati tramite il P.N.R.R., che impone una maggiore valorizzazione dei principi dell'auto-organizzazione e dell'efficienza, superando, per l'appunto, quelli predetti della “gara ad ogni costo” e del conseguente “mercato irrazionale”.

In tale ottica, riveste una fondamentale importanza **l'art.10 del D.L. n. 77/2021**, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”), che, anzitutto, **ha ampliato l'area applicativa del ricorso all'in house providing**.

Esso, infatti, dispone che, al fine di “*sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027*”, le P.A. possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, “*del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”.

In secondo luogo, la norma, al comma 3, **reca una disciplina ad hoc sulla motivazione** del ricorso alla formula dell'in house providing in deroga al mercato, prevedendo che “*ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali*”.

Infine, il comma 4 della disposizione in esame statuisce che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali “*per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali*”.

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi (parere del 7 ottobre 2021 n. 1614/21), quest'ultima disposizione sembrerebbe introdurre la possibilità per gli Enti territoriali di avvalersi del supporto tecnico-



operativo di tutte le società *in-house*, ancorché sotto il controllo statale, stipulando con le società a partecipazione pubblica delle apposite convenzioni attuative onerose, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D.L. n. 77/2021.

Secondo una simile lettura, tale norma introdurrebbe una deroga ai principi sul c.d. "controllo analogo", come delineati dalla sentenza Teckal, prevedendo la possibilità per gli Enti territoriali di servirsi di qualsiasi società *in house*, ivi comprese quelle sulle quali non viene esercitato un controllo analogo, poiché partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato. Infatti, come giustamente osservato in dottrina, *"una lettura alternativa della disposizione in esame (volta a limitare l'applicazione ai soli rapporti fra amministrazione conferente ed organismo in house) ne paleserebbe la sostanziale inutilità, atteso che non occorrerebbe certo una specifica disposizione per consentire a una qualunque amministrazione di avvalersi di propri organismi in house al fine di attivare con essi specifiche convenzioni aventi ad oggetto l'espletamento di attività di supporti tecnico-operativo finalizzate alla realizzazione di piani e programmi (anche) di matrice eurounitaria"*.

2.2.3.4 L'in house nel Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023)

Ebbene, tali premesse risultano assolutamente indispensabili nella lettura del Nuovo Codice degli Appalti.

Ed invero, **l'art. 7 del Nuovo codice degli Appalti**, denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", ponendosi in linea di continuità con le predette considerazioni e con il parere del Consiglio di Stato, **afferma il principio di auto-organizzazione della P.A.**, in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

Pertanto, il ricorso all'autoproduzione-affidamento in house è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 145/2023) *"Posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ricalca i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla definizione dei requisiti dell'in house providing, si ritiene che la specificazione contenuta alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, per cui si può ricorrere all'affidamento a società in house "nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea" garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; quando quest'ultimo sarà definitivamente abrogato, i riferimenti per la definizione dell'in house providing potranno pertanto riscontrarsi: o nell'art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, o nell'art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, oppure nell'art. 28 della Direttiva n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali"*.

Il quadro normativo relativo agli affidamenti *in house* è poi completato, come altresì specificato dal **comma 1 dell'art. 17 del nuovo Codice**, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica).

Quanto all'**obbligo motivazionale**, il dettato normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023.

Sempre la Corte dei Conti Veneto, nella deliberazione n. 145/2023, ha affermato che "il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto *tout court*".



Tuttavia, se è vero che il **nuovo Codice degli Appalti** ancora richiede al **comma 2 del predetto art. 7 un provvedimento motivato**, è altresì innegabile che da una attenta lettura della norma si evince che con lo stesso **non si deve più rendere conto del radicale fallimento del mercato, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza ed i maggiori vantaggi garantiti dall'autoproduzione-in house providing rispetto al ricorso al mercato-outsourcing.**

Più precisamente, secondo la nuova disciplina:

- **se il servizio va a vantaggio della collettività**: nella motivazione si deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività. In altri termini, occorre evidenziare come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento in house rispetto che con l'affidamento ai privati;
- **se il servizio è strumentale all'attività della P.A.**: allora la motivazione è ancora più attenuata, poiché è possibile limitarsi a rendere conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici dell'affidamento in house, rispetto ai costi ed ai tempi necessari per rivolgersi alla Consip o alle altre centrali di committenza regionale per ricorrere al mercato ed espletare una gara in concorrenza.

Va, infine, precisato che, in passato, sussisteva un obbligo, da parte di chi volesse rendersi destinatario di affidamenti diretti, di iscrizione presso un registro dell' ANAC, la quale verificava se l'impresa possedesse i requisiti per essere considerata in house (personalità giuridica, controllo analogo ed attività prevalentemente svolta) e, in caso di esito positivo del controllo, la autorizzava ad ottenere affidamenti diretti. In seguito, tale meccanismo è stato sostituito con un altro che rispondeva alla logica della SCIA, per cui l'impresa auto-attestava di possedere i requisiti per essere considerata in house e, da quel momento, avrebbe potuto ottenere gli affidamenti diretti, senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, fatto salvo l'eventuale controllo e diniego successivo. Il Nuovo Codice degli Appalti ha abolito il registro ed il potere di controllo dell'ANAC, in ossequio al principio della fiducia, in forza del quale la P.A. presume che chi afferma di godere dei requisiti per essere qualificato come società in house li possedga realmente e, pertanto, può rendersi destinatario di affidamenti diretti.



3 VALUTAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO

3.1 Aderenza ai fini istituzionali

Dall'esame dell'oggetto sociale e dall'attività concretamente esercitata risulta che la SO.MI.CA S.p.A. è una società strumentale totalmente partecipata dal Comune di Carbonia, il cui oggetto è fornire il servizio di manutenzione del patrimonio comunale ed altri servizi integrati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo di ottimizzare il controllo del livello prestazionale delle infrastrutture (verde, diserbo, segnaletica, diserbo, ecc.), degli immobili e degli impianti, il miglioramento del livello di servizio, nonché l'acquisizione di più elevate capacità gestionali da parte del Committente. Pertanto il Comune di Carbonia, attraverso la So.Mi.Ca. S.p.A., ha acquisito un servizio unitario di gestione di alcune attività estranee al *core business* dell'Ente attraverso un processo globale e unitario (nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo), impostato come un servizio basato sui risultati che garantisca la qualità e la funzionalità del patrimonio immobiliare.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto che il miglior strumento per raggiungere gli obiettivi posti fosse l'affidamento secondo la formula dell'in house providing alla Società So.Mi.Ca. S.p.A. di un appalto di servizi in global service.

Considerato che l'importo della quota servizi è nettamente preponderante rispetto alla quota lavori (72% contro 28%), l'appalto in questione all'atto dell'affidamento si configurava, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n.163/06, come «appalto pubblico di servizi» in quanto trattasi di «un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto considerato»

Secondo quanto disposto al comma 3 del suddetto articolo, «ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori solo se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto».

L'opportunità di procedere all'affidamento in house si concretizza in virtù della contemporanea presenza dei seguenti tre requisiti:

- 1) «totale pubblicizzazione del capitale societario» ovvero «dipendenza formale» realizzata con la partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale;
- 2) «totale pubblicizzazione dell'attività» ovvero «dipendenza economica e operativa» determinata dalla esclusiva attività svolta in base a committenze dei soggetti pubblici partecipanti al capitale sociale consistente nel perseguimento di interessi «della collettività» e non solamente «dell'amministrazione aggiudicatrice»;
- 3) «controllo analogo» ovvero «dipendenza amministrativa» che si sostanzia in un sistema di controlli non limitato al mero dato formale.

L'Amministrazione Comunale ritiene che sussistano i presupposti per il mantenimento della Società in quanto rientra a pieno titolo nei limiti normativi, fra i quali:

- l'obbligo di operare prevalentemente a favore degli enti costituenti e affidanti e divieto di svolgere prestazioni a favore d'altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara (c.d. esclusività);
- il divieto di partecipare ad altre società od enti;
- l'oggetto sociale esclusivo.



Dall'esame del quadro normativo vigente emerge la possibilità di mantenere la So.Mi.Ca S.p.A. per la gestione dei servizi strumentali all'attività dell'Ente Locale in funzione della sua attività, in quanto compatibili con l'esercizio delle funzioni istituzionali dello stesso.

3.2 Convenienza tecnico-economica della formula prescelta

L'Amministrazione Comunale, già nel 2008, aveva condotto un'analisi sulla convenienza tecnico-economica della soluzione di erogare i servizi strumentali mediante il ricorso alla formula del *in house providing*, confrontandola con le alternative della *gestione in economia* e della *gestione mediante l'appalto a fornitore esterno*. L'esito di tale analisi aveva portato all'affidamento alla So.Mi.Ca. S.p.A. mediante ricorso alla formula del "in house providing" del global service di manutenzione del patrimonio comunale per un periodo di 7 anni da gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2016, secondo i patti e condizioni previsti nella convenzione in data 17/04/2009, Repertorio 21, e gli allegati capitolato d'oneri, disciplinari tecnico-prestazioni e offerta economica.

Ciò non di meno, nel 2014, in occasione della ricognizione del sistema delle partecipate del Comune di Carbonia, previsto dall'articolo 3, commi 27-32 della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), si è provveduto ad una nuova verifica della persistenza della convenienza tecnico-economica della formula prescelta.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle società partecipate (TUSP), di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'Amministrazione ha svolto annualmente la ricognizione delle partecipazioni possedute, confermando la convenienza tecnico-economica.

L'Amministrazione Comunale di Carbonia aveva adottato, già dal 2001, la scelta di risolvere il problema della manutenzione del patrimonio comunale attraverso l'esternalizzazione progressiva dei servizi che era stata condotta in parte attraverso l'affidamento dei servizi di manutenzione in global service alla società mista costituita dall'Amministrazione Comunale (So.Mi.Ca. S.p.A., oggi a capitale interamente pubblico), in parte attraverso l'affidamento del contratto di gestione in global service dell'illuminazione pubblica e, in parte, attraverso l'attivazione di contratti di nolo mezzi, fornitura di servizi di manutenzione per le varie componenti edilizie. La strada percorsa era stata accompagnata dalla progressiva riduzione delle risorse umane, economiche e strumentali dedicate all'esecuzione dei servizi e dei lavori in amministrazione diretta.

La scelta dell'appalto di Global Service, caratterizzato dall'esternalizzazione del servizio manutentivo e dalla contestuale e più efficiente riorganizzazione della struttura interna, si è dimostrata la soluzione più efficace e corrispondente alle esigenze specifiche dell'Ente. infatti, la gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio fino al 2009 (anno di avvio della nuova convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia), veniva effettuata in parte in amministrazione diretta ed in parte attraverso 17 contratti separati.

La scelta della formula societaria era partita dalla volontà di stabilizzare, con gradualità, i Lavoratori Socialmente Utili in carico all'Amministrazione Comunale di Carbonia, usufruendo del D.Lgs. n.81/2000 per il quale le Amministrazioni Pubbliche potevano costituire società miste che avessero ad oggetto "attività uguali, analoghe o connesse" a quelle già oggetto di LSU. Per queste assunzioni la Società So.Mi.Ca. S.p.A. aveva goduto di proventi straordinari, ovvero del contributo erogato dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art.16 L.R. n.37/1998 per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili.

La valutazione fatta in sede di affidamento della gestione mediante la Società in house aveva lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:



- un Servizio Integrato in grado di portare a sintesi unitaria le molteplici esigenze di gestione dei diversi servizi indispensabili alla funzionalità del patrimonio pubblico in oggetto;
- una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza del patrimonio, ma di adeguare e aggiornare lo stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze cui deve assolvere e quindi con un'impostazione "globale" della gestione del servizio manutentivo;
- la liberazione da attività non "core business" per l'Amministrazione Comunale;
- la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse;
- l'ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi.

In altre parole si poneva la necessità di progettare e gestire, con riferimento a taluni servizi per loro natura esternalizzabili, un processo globale e unitario (nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo) impostato come un "servizio" che garantisse la qualità e la funzionalità del patrimonio immobiliare della struttura pubblica.

Da ciò scaturivano gli obiettivi dell'appalto:

1. affidare la gestione dell'intero patrimonio comunale, con la sola eccezione degli impianti di illuminazione pubblica e del servizio calore (gestione, manutenzione impianti termici e fornitura gasolio) ad un unico gestore che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, diventasse di fatto l'unico responsabile del raggiungimento dei risultati;
2. disporre di un'anagrafe manutentiva - patrimoniale, attraverso la ricerca e l'inserimento di tutti i dati necessari in un sistema informativo - informatico finalizzato alla gestione della manutenzione; la conoscenza degli immobili è una condizione necessaria per intervenire in modo efficace, efficiente e tempestivo;
3. aggiornare costantemente l'anagrafe manutentiva-patrimoniale, attraverso la raccolta delle informazioni di ritorno a seguito dell'esecuzione degli interventi, fatti da chiunque, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione che l'ente appalta a terzi;
4. creare e/o integrare un valido sistema informativo che permetta di prendere decisioni avendo a disposizione tutti i dati necessari relativi alle attività di manutenzione ed alle relative fasi del procedimento (informazioni sugli interventi programmati, svolti e/o in corso di esecuzione);
5. mantenere i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione;
6. migliorare le prestazioni di alcuni beni portandoli a livelli definiti;
7. realizzare l'aggiornamento e l'adeguamento funzionale e normativo dello stato dei beni in funzione di nuove esigenze non definite al momento dell'appalto, attraverso l'inserimento di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione;
8. adottare procedimenti semplici e standardizzati di monitoraggio e di intervento, che permettano all'Assuntore di garantire una vigilanza continua e di intervenire direttamente senza bisogno di autorizzazioni;
9. eseguire la manutenzione programmata degli interventi, finalizzati a prevenire guasti o malfunzionamenti, a mantenere in sicurezza ed in efficienza i beni su cui si interviene;
10. diminuire la percentuale degli interventi di manutenzione riparativa rispetto agli interventi di manutenzione programmata;
11. conseguire miglioramenti di efficienza (risparmi di gestione) ed efficacia (tempestività degli interventi) dalle sinergie conseguibili con l'integrazione di altri servizi, sia con il contenimento dei consumi energetici che con la riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilità degli immobili;



12. garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili (ovvero garantire condizioni di sicurezza di funzionamento per l'impianto e di intervento per l'operatore);
13. garantire un servizio di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro, che permetta di intervenire in qualsiasi momento, tale da poter affrontare qualsiasi esigenza in tempi brevissimi;
14. migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza, garantendo risposte tempestive ed esaurienti;
15. realizzare il più rapido controllo e valutazione, da parte del Committente, del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dall'Assuntore al fine di definire le politiche e le strategie di gestione del patrimonio immobiliare.

Il raggiungimento di tali obiettivi non poteva prescindere dall'utilizzo di moderne tecniche di gestione e di precisi strumenti informatici, e doveva prevedere adeguate forme di esecuzione delle attività operative al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi.

Il Comune, affidando alla So.Mi.Ca. la conduzione globale del proprio patrimonio immobiliare, intendeva avvalersi non solo delle singole prestazioni relative alle varie attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, che poteva ottenere con singoli contratti, bensì prevalentemente della capacità organizzativa e gestionale di un'azienda strutturata, lasciando alla sua esperienza il compito di utilizzare la tecnica più idonea.

La So.Mi.Ca. pertanto ha assunto, con la sottoscrizione della convenzione, anche l'impegno di assistere attivamente il Comune per consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione del patrimonio, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei Servizi, privilegiando altresì la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi.

Tali presupposti, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nelle diverse annualità, e per la quota parte di patrimonio comunale assegnato in manutenzione alla So.Mi.Ca. S.p.A. sono stati interamente concretizzati nell'attuazione della convenzione.

A seguire si riporta l'analisi delle motivazioni tecnico – economiche che nel 2008 avevano portato alla scelta del modulo organizzativo del global service mediante l'in house providing con SO.MI.CA. S.p.A. e che, ancora oggi, si ritengono attuali e confermate.

In linea generale, la gestione dei servizi di manutenzione da parte dell'Ente pubblico, può essere realizzata mediante ricorso a uno dei seguenti tre criteri organizzativi:

1. Gestione in economia;
2. Gestione in appalto a fornitore esterno;
3. Gestione del servizio mediante affidamento "in house".

3.2.1 La gestione in economia

Pur essendo innegabile la forza e la comodità di un sistema che procede direttamente al soddisfacimento delle proprie esigenze, si ritiene che la gestione in economia non sia più percorribile con le attuali risorse umane e strumentali. L'Amministrazione ha intrapreso da anni un percorso di progressiva esternalizzazione dei servizi manutentivi, anche attraverso la costituzione della So.Mi.Ca. S.p.A., che ha ormai raggiunto un livello di evoluzione tale da renderlo irreversibile.

All' outsourcing, infatti, si sono contestualmente accompagnati altri due aspetti:

- la progressiva riduzione della disponibilità di manodopera in organico all'Ente: in parte il personale è stato stabilizzato presso la So.Mi.Ca. S.p.A. o altri Enti ed in parte ha concluso il suo rapporto per pensionamento;



- il mancato aggiornamento delle specifiche professionalità necessarie per affrontare la connotazione fortemente specialistica imposta dall'evoluzione del contesto normativo.

Questi due aspetti, combinati con l'impossibilità per l'Ente di procedere ad un incremento della dotazione organica (legata sia ai dettami normativi, sia alle forti ricadute sulla spesa corrente) rendono oramai impossibile pensare di affrontare il vasto e complesso ambito manutentivo attraverso il ricorso alle procedure in economia.

Tra gli altri, la scelta della gestione in economia porterebbe ad una forte parcellizzazione delle forniture e servizi strumentali alle attività manutentive in senso stretto e porterebbe ad un consistente incremento dei costi di "struttura" per la gestione e organizzazione del personale. Questi aspetti andrebbero verso un'illogica concentrazione dell'attività delle figure direttive e tecniche interne all'Ente verso la gestione di attività classificabili come "no-core business", sottraendole da altre attività.

L'esperienza della gestione in economia, peraltro, si è già palesata inefficiente ed inefficace: prima dell'avvio del percorso di esternalizzazione, l'Amministrazione provvedeva alla manutenzione del patrimonio attraverso il personale del "cantiere comunale" con un dispiego significativo di risorse umane e mezzi cui faceva riscontro un basso livello degli standard manutentivi del patrimonio. Mancando una cultura manutentiva fondata sulla programmazione, sulla ciclicità e sulla prevenzione dell'evento "guasto", tutti gli interventi venivano eseguiti quando si era già manifestato il disservizio e per lo più in emergenza; ciò comportava una moltiplicazione dei costi legati alla gestione dell'emergenza ed un decadimento del bene patrimoniale, tra il guasto e l'intervento, tale da precluderne l'utilizzo. Un'altra criticità, nell'ambito della gestione in economia, è stata rappresentata dalla tipicità del contratto del pubblico impiego e dalla finalità "sociale" dell'attività dell'Ente, che si sono tradotti nell'impossibilità di organizzare il lavoro in "regime di impresa". I costi di realizzazione dell'intervento, molto elevati in rapporto all'unità di prodotto, non venivano letti correttamente dall'Amministrazione, che tendeva a dare risalto esclusivamente alle componenti di costo di materiali e noli strumentali all'esecuzione delle opere, tralasciando, o non dando la giusta considerazione, al costo del personale. Proprio il costo del personale, a causa delle inefficienze proprie di una struttura non funzionale all'esecuzione diretta delle attività, rappresentava la componente maggioritaria negli oneri di esecuzione, rendendo i costi di realizzazione incongrui rispetto ai costi di reperimento all'esterno.

Da ultimo, va sottolineato come buona parte delle attività manutentive svolte oggi dalla So.Mi.Ca. S.p.A. fossero svolte dagli stessi operai in economia nell'ambito dei lavori socialmente utili, in un contesto però privo di "regime di impresa" e non adeguatamente organizzato e strutturato per l'erogazione dei servizi manutentivi.

Si ritiene quindi opportuno proseguire il processo di progressivo "smantellamento" del tessuto operativo interno, non reintegrando le figure operative cessate per pensionamento e riqualificando il personale tecnico rimasto a funzioni di operatore in staff con il responsabile del procedimento. Gli attuali capi-squadra o tecnici specializzati, operano come ispettori nel contratto di global service nelle diverse discipline interne al contratto di manutenzione.

3.2.2 La gestione in appalto a fornitore esterno

La gestione mediante ricorso ad un fornitore esterno si configura sicuramente come una scelta più percorribile, nell'attuale contesto organizzativo dell'Ente, rispetto alla gestione in economia. Il ricorso a società esterne, consentirebbe al Comune lo sgravio dagli oneri organizzativi e dai costi di struttura propri di una gestione in economia e annullerebbe completamente i problemi di reintegro della dotazione organica necessaria per l'esecuzione in amministrazione diretta.



Un altro elemento di vantaggio sarebbe sicuramente la capacità organizzativa propria di una o più aziende che operano in settori specialistici e che vantano sicuramente una struttura operativa e tecnica aderente alle esigenze normative e di mercato.

Da un punto di vista economico, il ricorso alla gestione in appalto mediante fornitore esterno avrebbe sicuramente l'aspetto "positivo" di aprire delle quote di mercato, ma non necessariamente ad una maggiore apertura al mercato corrisponde un migliore servizio, sia in termini di qualità sia in termini di economicità. L'azione di ogni impresa infatti è strettamente vincolata alle logiche di massimizzazione dell'utile a medio e lungo termine, che ne condizionano spesso l'attività. Differentemente il ricorso all'in-house, grazie ad una dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l'esecutore del servizio e il proprietario del bene, darebbe una completa garanzia all'Ente sottraendo la gestione del patrimonio alle logiche dell'utile. Tutti gli utili realizzati dall'esecutore del servizio tra l'altro verrebbero reinvestiti nel sistema, migliorando le dotazioni strumentali e la realtà organizzativa della Società in house.

Sicuramente, rispetto ad una gestione diretta o ad una gestione in house, non si avrebbe la stessa flessibilità organizzativa dei servizi e mancherebbe il sodalizio tra proprietario ed esecutore degli interventi manutentivi.

Un altro aspetto da porre in rilievo è l'impossibilità, con il ricorso ad un appalto di servizi affidato a terzi, di avere un rapporto contrattuale che, come accade per la So.Mi.Ca. S.p.A., possa variare, anche significativamente, in ragione delle riduzioni negli stanziamenti di bilancio da parte dell'Amministrazione. La variazione del contratto sarebbe infatti disciplinata dal codice degli appalti e relativo regolamento di attuazione, che pone delle condizioni normative stringenti sulle varianti in corso di esecuzione limitando il campo di azione della Committenza. Peraltro, un contratto pluriennale affidato ad un operatore economico terzo rispetto all'Amministrazione, deve prevedere una pre-determinata provvista finanziaria ed un importo certo per la remunerazione dell'oggetto contrattuale.

Condizioni come quelle previste dall'articolo 4 della convenzione tra Comune di Carbonia e So.Mi.Ca.

«l'importo del contratto, anche per la quota a canone, può subire variazioni anche in funzione della "riduzione negli stanziamenti di bilancio da parte dell'Amministrazione, finalizzato all'erogazione dei servizi e contestuale variazione della quantità/qualità dei servizi erogati", rimanendo in ogni caso escluso per la So.Mi.Ca. S.p.A. "qualsivoglia diritto di recesso e la stessa rimarrà comunque obbligata all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate"»

sarebbero inapplicabili ad un contratto di servizi affidato a terzi perché renderebbero l'oggetto stesso indeterminato, andrebbero a minare significativamente tutta la procedura amministrativa, dalla selezione dell'operatore economico fin anche alla definizione dei requisiti di partecipazione alla gara e potrebbero portare ad un contenzioso in esecuzione.

3.2.3 La gestione del servizio mediante affidamento in house

Come ampiamente descritto in precedenza, la So.Mi.Ca. S.p.A. è stata costituita con l'esplicita finalità di eseguire i servizi di manutenzione per il Comune di Carbonia riuscendo a coniugare la finalità sociale di trovare un lavoro stabile ai lavoratori socialmente utili in forza presso l'Ente, alla finalità tecnico-economica di avere un servizio qualitativamente soddisfacente a dei prezzi competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Allo stato attuale la soluzione di mantenere la gestione mediante affidamento in house dei servizi manutentivi, si può ritenere quella più aderente alle esigenze dell'Amministrazione per motivi sia di carattere generale, legati alla scelta tipologica di organizzazione, sia di carattere particolare, legati al contesto proprio che si è sviluppato per il Comune di Carbonia.

I motivi di carattere generale, sono quelli già sommariamente descritti nei punti precedenti e riguardano:



- l'impossibilità negli anni di aumentare l'organico e di aggiornare le specifiche professionalità per l'esecuzione del servizio in economia;
- l'incremento dei costi interni all'ente che si avrebbero per la ricostruzione della struttura organizzativa in caso di gestione in economia;
- l'opportunità di avere un controllo diretto sull'attività del soggetto esecutore del servizio che si materializza attraverso una dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l'esecutore del servizio e il proprietario del bene, che verrebbe a mancare nella gestione del servizio in appalto a fornitore esterno;
- la possibilità di reinvestire gli utili del servizio nel servizio stesso, per portare ad un miglioramento dei suoi standard qualitativi, percorribile con la gestione in house;
- la possibilità di avere un rapporto contrattuale che possa variare, anche significativamente, in ragione delle riduzioni negli stanziamenti di bilancio da parte dell'Amministrazione, senza che l'operatore economico abbia qualsivoglia diritto di recesso, rimanendo comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate.

I motivi di carattere particolare possono essere così sintetizzati:

- il fallimento dell'esperienza della gestione in economia, già percorsa dall'Amministrazione in passato;
- la prosecuzione del processo di esternalizzazione intrapreso dall'Amministrazione e ormai divenuto irreversibile;
- la continuità operativa dei servizi e dell'attività svolta dalla So.Mi.Ca. S.p.A.

Da oltre vent'anni a questa parte la So.Mi.Ca. eroga per il Comune di Carbonia il servizio di manutenzione del patrimonio comunale

- nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Comune di Carbonia, attraverso la convenzione per fornitura del global service di manutenzione del patrimonio comunale;
- con dei tempi di intervento coerenti con le esigenze dell'Amministrazione;
- con livelli di efficienza ed efficacia soddisfacenti;
- con dei costi sostenibili per il bilancio dell'Ente;
- a delle condizioni economiche aderenti ai prezzi di mercato.

Con riferimento all'ultimo aspetto, si sottolinea come il ricorso all'in house providing non può in alcun modo uscire dal criterio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, dovendosi proporre con dei costi di esecuzione del servizio competitivi rispetto ai prezzi medi di mercato relativi ad attività similari.

Come già riportato in precedenza, per quanto attiene alla *verifica dell'economicità dell'affidamento in house*, tale adempimento era già stato assolto nel 2009 all'atto dell'affidamento, avvenuto con Determinazione del Dirigente del II Servizio in data 27/01/2009, n.16/2. Ciò non di meno l'Ufficio Tecnico, con particolare riferimento ai servizi di cui alla Convenzione Rep.21/09, ha aggiornato le proprie valutazioni: nel 2014, in occasione della ricognizione del sistema delle partecipate del Comune di Carbonia, previsto dall'articolo 3, commi 27-32 della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008); dal 2016 con cadenza annuale in occasione della ricognizione prevista dal TUSP.

3.2.3.1 Valutazione di economicità dei servizi a canone

Ad oggi, i costi del servizio sono rimasti inalterati per l'amministrazione rispetto all'ultima valutazione straordinaria avvenuta nel 2014, mentre i costi di mercato – valutati sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e imprese – hanno subito nel periodo compreso tra dicembre 2014 e dicembre 2023 un incremento del 19,00%. Tale aspetto conferma la convenienza l'economicità del servizio reso.



3.2.3.2 Valutazione di economicità dei servizi a misura

In analogia a quanto fatto per i servizi a canone, anche per i servizi a misura la *verifica dell'economicità dell'affidamento in house* era già stata assolta nel 2009 all'atto dell'affidamento, avvenuto con Determinazione del Dirigente del II Servizio in data 27/01/2009, n.16/2.

A tal proposito, si richiama quanto previsto al capitolo 33 del capitolato d'onere allegato alla convenzione Rep.21/09, con riferimento alla valorizzazione dei servizi a misura:

Gli interventi di manutenzione straordinaria non catalogabili come lavori di riqualificazione, saranno contabilizzati a misura, ad eccezione di quelli che richiedono prestazioni di sola mano d'opera per cui si rimanda allo specifico paragrafo, e verranno gestiti con i seguenti listini/prezzari, applicando i ribassi offerti dall'Appaltatore per ognuno dei prezzari indicati e per ognuna delle fasce di importi previsti:

Per opere edili – impiantistiche – stradali

- I. elenco prezzi unitari OOPP Regione Sardegna
- II. elenco prezzi unitari OOPP Regione Piemonte
- III. elenco prezzi unitari DEI – manutenzioni
- IV. elenco prezzi unitari CCIAA – provincia di Cagliari (materiali edili)
- V. elenco prezzi unitari edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Per il verde pubblico

- I. elenco prezzi unitari opere a verde – predisposto dal Comune di Carbonia
- II. elenco prezzi unitari OOPP Regione Piemonte
- III. listino edito da Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde

I prezzari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un'attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercata prima sul prezzario I, e se mancante sul prezzario II, e se mancante sul prezzario III, e se mancante sul prezzario IV, nel caso non sia presente nemmeno su quest'ultimo sul prezzario V.

Qualora una medesima voce sia presente su più prezzari, fa fede l'importo previsto sul prezzario con numerazione inferiore; in ordine di importanza e quindi di utilizzo, è quindi: I, II, III, IV e V.

Gli importi riportati per le singole voci del prezzario al netto del ribasso effettuati in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate come extra canone e pertanto sia per i servizi a misura, sia per i lavori.

Alla stipula del contratto, mediante la sottoscrizione dell'*Allegato 1.5.2 Offerta economica per servizi a misura e lavori*, la So.Mi.Ca. S.p.A. si è impegnata ad erogare le prestazioni ricadenti tra i servizi a misura a prezzi predeterminati, offrendo degli specifici ribassi sulle voci dei diversi prezzari di riferimento.

Quindi, nel momento in cui la So.Mi.Ca. S.p.A. formula un preventivo per l'esecuzione di un intervento, il tecnico incaricato deve predisporre un computo metrico estimativo utilizzando, come prezzi unitari, i prezzi desunti dai prezzari di riferimento al netto del ribasso offerto all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Di fatto la fase di verifica della congruità dell'offerta è stata già preventivamente assolta all'atto della stipula del contratto, quando sono stati ritenuti congrui i ribassi offerti dalla So.Mi.Ca. S.p.A. sui prezzari di contratto.



Fanno eccezione esclusivamente quelle attività che non vengono rappresentate in nessuno dei prezziari di riferimento, per le quali è necessario formare un nuovo prezzo. In questi casi trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4 della convenzione², Rep.21/09, e il paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri allegato alla convenzione.

Tutto ciò considerato, l'Ufficio Tecnico, in occasione della presente relazione ha accertato l'andamento dei ribassi per interventi analoghi o simili, riscontrando come, ancora oggi, i ribassi offerti dalla So.Mi.Ca. S.p.A. sui prezziari di riferimento siano congrui e tali da rendere i costi di realizzazione in linea con i costi di affidamento a operatori economici terzi.

3.2.3.3 Valutazione di economicità dei lavori

In analogia a quanto fatto per i servizi a canone e per i servizi a misura, anche per i lavori si può ritenere che la *verifica dell'economicità dell'affidamento in house* era già stata assolta nel 2009 all'atto dell'affidamento, avvenuto con Determinazione del Dirigente del II Servizio in data 27/01/2009, n.16/2.

A tal proposito, si richiama quanto previsto al capitolo 33 del capitolato d'onere allegato alla convenzione Rep.21/09, con riferimento alla valorizzazione dei lavori:

Per quanto attiene alla quota parte lavori, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

- *la progettazione delle opere, a meno di specifica richiesta, la loro approvazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e il collaudo/verifica di regolare esecuzione rimarrà di competenza dell'Amministrazione;*
- *la So.Mi.Ca. S.p.A. resta impegnata, nel caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, ad eseguire i lavori ai patti e condizioni generali riportate nell'allegato capitolato d'onere e a quelle particolari di cui al progetto esecutivo approvato dall'amministrazione;*
- *per quanto attiene ai costi di esecuzione delle opere, si applicheranno preferenzialmente i prezzi indicati nei prezziari di cui sopra, cui andrà applicato il ribasso offerto dalla So.Mi.Ca. S.p.A.;*
- *nel caso in cui, per la specificità delle opere, si rendesse necessario prevedere in progetto nuovi prezzi non previsti nei prezziari di cui al paragrafo precedente, la So.Mi.Ca. S.p.A. dovrà formulare una specifica offerta a prezzi unitari corredata di resoconto di determinazione del prezzo, che sarà sottoposto alla valutazione del responsabile del procedimento;*
- *in ogni caso la So.Mi.Ca., in considerazione della specificità dei lavori, potrà eseguire le opere anche applicando ulteriori ribassi sui prezziari di cui al presente articolo, rispetto a quelli formulati in sede di offerta, che in tal senso sono da intendersi minimi.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione, catalogabili come lavori, quindi potranno essere contabilizzati a misura, a corpo, o a corpo e misura a seconda delle necessità specifiche dell'appalto e secondo quanto espressamente previsto nel capitolato speciale d'appalto facente parte integrante degli elaborati di progetto esecutivo. Per quanto attiene ai lavori, diversamente dai servizi di manutenzione straordinaria da compensare a misura, gli interventi saranno descritti nell'ambito di un progetto esecutivo redatto dal Committente (o su richiesta dall'Assuntore) che dovrà essere dapprima approvato dalla Stazione Appaltante, quindi sottoposto all'Assuntore per la formulazione dell'offerta.

² Si riporta l'estratto della Convenzione "Nel caso in cui, per la specificità delle opere, si rendesse necessario prevedere in progetto nuovi prezzi non previsti nei prezziari di cui al paragrafo precedente, la So.Mi.Ca. dovrà formulare una specifica offerta a prezzi unitari corredata di resoconto di determinazione del prezzo, che sarà sottoposto alla valutazione del responsabile del procedimento."



I prezzi da utilizzarsi per la computazione degli oneri delle lavorazioni di progetto dovranno essere reperiti preferibilmente nei prezziari di riferimento allegati al presente capitolato speciale d'appalto e più precisamente:

Per opere edili – impiantistiche – stradali

- I. elenco prezzi unitari OOPP Regione Sardegna
- II. elenco prezzi unitari OOPP Regione Piemonte
- III. elenco prezzi unitari DEI – manutenzioni
- IV. elenco prezzi unitari CCIAA – provincia di Cagliari (materiali edili)
- V. elenco prezzi unitari edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Per il verde pubblico

- I. elenco prezzi unitari opere a verde – predisposto dal Comune di Carbonia
- II. elenco prezzi unitari OOPP Regione Piemonte
- III. listino edito da Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde

Valgono anche per i lavori le stesse considerazioni sui prezziari descritte nel capitolo precedente per i servizi a misura: ordine decrescente di utilizzo dei prezziari, applicazione dei prezzi al netto del ribasso offerto, adeguamento dei prezziari alla pubblicazione di una nuova versione dell'elenco prezzi, comprensione nel prezzo degli oneri e spese accessorie.

Qualora per la specificità dei lavori si dovesse ritenere che i prezziari di riferimento non siano pienamente descrittivi delle opere da eseguire, il Responsabile del procedimento, potrà dare mandato al professionista incaricato di procedere alla redazione del progetto utilizzando prezzi differenti, dedotti da diversi prezziari di riferimento o da analisi di prezzi di mercato.

In questo secondo caso, i prezzi di esecuzione saranno definiti mediante una trattativa diretta con l'Assuntore. Resta fermo il principio secondo cui il Responsabile del procedimento o persona da lui delegata avrà l'obbligo di verificare la congruità dell'offerta e l'economicità e convenienza per il Committente.

Alla stipula del contratto, mediante la sottoscrizione dell'*Allegato 1.5.2 Offerta economica per servizi a misura e lavori*, la So.Mi.Ca. S.p.A. si è impegnata ad erogare le prestazioni ricadenti tra lavori a prezzi predeterminati, offrendo dei ribassi sulle voci dei diversi prezziari di riferimento.

Nel momento in cui la So.Mi.Ca. S.p.A. formula la propria offerta per l'esecuzione di un lavoro, il tecnico incaricato deve compilare un'offerta prezzi unitari utilizzando, come prezzi unitari, i prezzi desunti dai prezziari di riferimento al netto del ribasso offerto all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Di fatto la fase di verifica della congruità dell'offerta è stata già preventivamente assolta all'atto della stipula del contratto, quando sono stati ritenuti congrui i ribassi offerti dalla So.Mi.Ca. S.p.A. sui prezziari di contratto.

Fanno eccezione esclusivamente quelle attività che non vengono rappresentate in nessuno dei prezziari di riferimento, per le quali è necessario formare un nuovo prezzo. In questi casi trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4 della convenzione³, Rep.21/09, e il paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri allegato alla convenzione.

Tutto ciò considerato, per ogni lavoro affidato alla So.Mi.Ca. S.p.A., il Responsabile del Procedimento accerta e certifica *la congruità dell'offerta e l'economicità e convenienza per il Comune.*

Per quanto attiene ai servizi a misura, extra-canone, e ai lavori, non esistendo un appalto equivalente, per la verifica di congruità dell'offerta della So.Mi.Ca. S.p.A. si può prendere a riferimento il ribasso medio offerto per interventi computati

³ Si riporta l'estratto della Convenzione "Nel caso in cui, per la specificità delle opere, si rendesse necessario prevedere in progetto nuovi prezzi non previsti nei prezziari di cui al paragrafo precedente, la So.Mi.Ca. dovrà formulare una specifica offerta a prezzi unitari corredata di resoconto di determinazione del prezzo, che sarà sottoposto alla valutazione del responsabile del procedimento."



sul prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna per appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro svolti nel periodo 2014-2019. Considerato che il Prezzario delle Opere Pubbliche viene assunto come base computazionale per i lavori, è stato assunto a riferimento il ribasso medio per tale categoria, pari al 22,9%⁴.

Considerato che la So.Mi.Ca. S.p.A. ha offerto, per interventi di importo superiore ai 20.000 euro, un ribasso del 25,0% rispetto al Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna e del 40,0% sul Prezzario DEI per le manutenzioni, si può confermare come anche l'offerta per i servizi a misura e i lavori sia congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione.

3.3 Conclusioni

Alla luce della disamina condotta nella presente trattazione, si può concludere che la So.Mi.Ca. gestisce servizi strumentali all'attività del Comune di Carbonia e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, secondo principi improntati all'efficienza, all'efficacia e alla sostenibilità finanziaria rispetto a forme gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati, e che pertanto possa essere autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Carbonia nella So.Mi.Ca. S.p.A., sempre che sia garantito il controllo analogo richiesto dalla normativa vigente.

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

⁴ Dato acquisito dalla relazione sull'andamento del mercato degli appalti in Sardegna tra il 2014 – 2020 realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con l'RTI costituita da Promo PA Fondazione, Poliste s.r.l., AB Comunicazioni e l'Università di Roma Tor Vergata

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CARBONIA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**CASE DELL'ACQUA PUBBLICA. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E LA
CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA E
REFRIGERATA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRA COMUNE DI CARBONIA
E SOMICA S.P.A.**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Con Deliberazione n. 66 del 09/09/2019 il Consiglio Comunale ha disposto di avviare l'iniziativa denominata “CASE DELL'ACQUA PUBBLICA”, attraverso l'installazione di alcuni distributori automatici di acqua potabile - naturale, gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata - erogabile alla cittadinanza, prefiggendosi la finalità di favorire la riduzione dell'impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Comune di Carbonia ha affidato in concessione alla So.Mi.Ca. S.p.A., Società partecipata, la realizzazione e l'installazione dei punti di erogazione dell'acqua alla spina all'interno del Mercato Civico e della Circostrizione di Cortoghiana, secondo quanto previsto dalle planimetrie allegate alla DGC n. 193 del 15/10/2019 e secondo l'offerta presentata dalla So.Mi.Ca. S.p.A. ed assunta a prot. al n. 36056 del 29.07.2019.

Sono a carico del Concessionario le opere edili relative all'adeguamento dei locali assegnati per l'installazione degli erogatori, gli oneri per l'installazione degli erogatori, gli oneri relativi all'installazione delle telecamere finalizzate alla video sorveglianza, alla manutenzione e pulizia delle strutture, tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno agli edifici comunali e garantita la sicurezza a persone o cose.

Per la Concessione non è previsto alcun corrispettivo essendo lo stesso assorbito dal Piano Economico Finanziario allegato all'offerta. Per l'intera durata di validità della concessione il Concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € 0,05 al litro. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua sono di pertinenza del Concessionario.

Il Concessionario, per promuovere l'utilizzo del Servizio offerto, predispone sistemi di pagamento con utilizzo di tessere prepagate; può altresì sviluppare convenzioni con esercenti disponibili alla promozione del Servizio affinché garantiscano l'eventuale vendita di ulteriori tessere che si rendano necessarie.

La convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del II Servizio in data 16/04/2020 e registrata al n.30 del Repertorio delle scritture private del Comune di Carbonia. Ai sensi dell'art.3, ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione, con scadenza al 15/04/2025.

Nella sezione "fattibilità economica" dell'offerta in data 29/07/2019, acquisita al Protocollo n.36056, il ricavo annuo previsto (a decorrere dal secondo anno) è pari a 17.045 euro/anno.

Il servizio non ha impatto sul bilancio dell'Ente: ai sensi dell'art.2 della convenzione “per la Concessione non è previsto alcun corrispettivo essendo lo stesso assorbito dal Piano Economico Finanziario allegato all’offerta”.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il servizio è affidato in house alla So.Mi.Ca. S.p.A., soggetta al controllo analogo dell'Ente.

La gestione del contratto è stata stipulata e fa capo al Settore II – Servizio Ambiente del Comune di Carbonia. La So.Mi.Ca., in qualità di concessionaria, registra le entrate derivanti dal pagamento del servizio da parte dell’utenza e i litri di acqua erogati.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il Comune di Carbonia detiene il 100% della società ed esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi ed uffici.

L'affidatario è la Società So.Mi.Ca. S.p.A., con sede in Carbonia, Piazza Roma, 1, codice fiscale/P.IVA 02745530929

La Società SO.MI.CA. S.p.A. è una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina di cui al D.L. n.223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge n.248/2006. Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi

Con Deliberazione n. 66 del 09/09/2019 il Consiglio Comunale

- ha preso atto della relazione del Dirigente del 2° Servizio “servizi tecnici, urbanistici, lavori pubblici, impianti tecnologici e ambiente” in merito alla valutazione della congruità economica dell’offerta relativa all’installazione degli impianti e alla conduzione del servizio di gestione ed erogazione di acqua di rete e/o refrigerata e/o gasata, affidati in house alla SO.MI.CA. spa;

- ha stabilito di procedere alla realizzazione delle attività previste di avvalersi della società in house SO.MI.CA. spa, in quanto tale affidamento diretto risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, sia perché consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, sia in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione. Inoltre, i costi del servizio sono contenuti realizzando la medesima società una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune effettuerebbe con una gestione interna

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività

La So.Mi.Ca. ha svolto il 100% della propria attività nei confronti dell'amministrazione affidante.

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio; entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

Ai sensi dell'art.2 della convenzione: "Per la Concessione non è previsto alcun corrispettivo essendo lo stesso assorbito dal Piano Economico Finanziario allegato all'offerta". Il Comune non ha sostenuto spese né beneficiato di entrate derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio, nell'ultimo triennio.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Conclusa l'installazione del sistema di erogazione, il servizio di distribuzione all'utenza è stato avviato in data 18/09/2020.

Di seguito si riportano i dati forniti dalla So.Mi.Ca. S.p.A. sui litri venduti e le somme incassate, divisi tra i due impianti.

Anno Rilevazione	Mercato civico			Circoscrizione Cortoghiana			Totale Servizio		
	Totale Incassato [€]	Venduto [€]	litri erogati	Totale Incassato [€]	Venduto [€]	litri erogati	Totale Incassato [€]	Venduto [€]	litri erogati
2020	1.867,35	1.922,50	38.450,00	1.908,85	1.971,65	39.433,00	3.776,20	3.894,15	77.883,00
2021	7.893,95	8.074,43	161.488,60	6.264,85	6.297,88	125.957,60	14.158,80	14.372,31	287.446,20
2022	9.857,05	9.915,77	198.315,40	6.355,95	6.409,57	128.191,40	16.213,00	16.325,34	326.506,80
2023	10.824,60	10.930,40	218.608,00	5.958,85	5.997,24	119.944,80	16.783,45	16.927,64	338.552,80
	30.442,95	30.843,10	616.862,00	20.488,50	20.676,34	413.526,80	50.931,45	51.519,44	1.030.388,80

Il dato fornito è allineato alle previsioni del PEF allegato all'offerta ad oggetto "progetto case dell'acqua. Fattibilità tecnica economica" presentata dalla So.Mi.ca. S.p.A. in data 29/07/2019, Protocollo 36056, oggetto di accertamento di congruità a cura del Dirigente del II Servizio in data 29/07/2019, in cui viene riportato l'andamento finanziario previsto.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio viene regolarmente erogato in condizioni di efficienza e nel rispetto delle specifiche e degli standard di contratto. Il servizio risulta pienamente accessibile all'utenza.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

La So.Mi.Ca. S.p.A. ha realizzato gli investimenti previsti nei primi 5 mesi di contratto. Dal 18/09/2020 provvede all'erogazione dei servizi nel rispetto del contratto e dell'offerta.

6. VINCOLI

Non si rilevano disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali e/o vincoli tecnici e/o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Dalle verifiche effettuate risulta che il servizio pubblico locale viene svolto nel rispetto del contratto alle condizioni ivi previste.

La gestione è improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, acclarati e valutati in sede di accertamento di congruità a cura del Dirigente del II settore.

La gestione del servizio non incide sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Il Dirigente del II Settore

Ing. Enrico Potenza

Stralcio da Allegato alla

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 29 DEL 27-02-2024

OGGETTO:
CONTROLLO DI QUALITÀ 2023

Alle indagini di customer satisfaction programmate per il 2023, si aggiunge un'indagine sperimentale di soddisfazione dell'utenza relativa al gradimento dei servizio "Case dell'acqua", gestito dalla So.Mi.Ca S.p.A.

La rilevazione si è svolta dal 20 novembre al 20 dicembre 2023, tramite un questionario, recapitato tramite mail a tutti i dipendenti comunali, che doveva essere compilato, in modo anonimo, e inserito nell'apposita scatola, collocata presso la stanza degli uscieri, all'ingresso del palazzo comunale.

Di seguito i risultati registrati:

Servizio	Risultato previsto	Risultato raggiunto
Case dell'acqua	Livello di gradimento uguale o superiore a ottimo/buono almeno nel 70% delle domande dei questionari	Gradimento uguale o superiore a ottimo/buono nel 94,29% delle risposte

Fonte: statistiche Ufficio di Staff

Tale indagine sperimentale consentirà di migliorare la programmazione della nuova rilevazione per l'anno 2024. Saranno riformulate alcune domande, in modo che possano risultare più sintetiche e chiare per gli utenti.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CARBONIA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Il DPR 616/1977, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382, agli artt. 42 e 45, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
La Regione Sardegna, con la Legge Regionale 31/84 all'art. 2), unitamente alle Direttive Applicative, allegate alla Deliberazione G.R. n.5/6 del 03/02/2000, specifica che tra le forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, rientra il servizio di mensa scolastica.
L'appalto relativo alla gestione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°grado, per il periodo gennaio – giugno 2020-2023, ad oggi il contratto è in proroga.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

oggetto (con Determinazione Dirigente Servizio IV n. 300 del 30/10/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su Sardegna

CAT per l'appalto della gestione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Periodo: 2020/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016).

Data di approvazione: in data 06 ottobre 2020 è stato sottoscritto il contratto relativo all'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Periodo: 2020-2023 – CIG 80597815AF, attualmente in proroga;

- valore complessivo (€1.343.284,87) e su base annua del servizio affidato:
- anno 2020/21: € 387.499,28;
- anno 2021/22: € 394.815,67;
- anno 2022/23: € 441.728,97
- criteri tariffari Delibera G.C. n°5 del 14/01/2020:

Tariffa pasto giornaliera	1 ^a figlio	OLTRE 1 ^a figlio
Fasce ISEE		
1 ^a € 0,00 / € 3.037,98	€ 0,00	€ 0,00
2 ^a € 3.037,99 / € 5.063,30	€ 0,00	€ 0,00
3 ^a € 5.063,31 / € 7.568,49	€ 1,72	€ 0,87
4 ^a € 7.568,50 / € 10.126,61	€ 2,27	€ 1,14
5 ^a € 10.126,62 / € 12.658,25	€ 2,86	€ 1,43
6 ^a € 12.658,25 / € 15.189,94	€ 3,42	€ 1,71
7 ^a € 15.189,94 / € 20.000,00	€ 3,94	€ 1,97
8 ^a NON RESIDENTI	€ 5,18	€ 5,18
8 ^a REDDITI OLTRE € 20.000,00	€ 5,18	€ 2,59

- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Investimenti

Non richiesti

Qualità

Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari previsti dal D.M. 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale

n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008- revisione 10 Aprile 2013 GURI n.102 del 3 maggio 2013).

L'appaltatore è in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da un ente certificatore accreditato/riconosciuto da ACCREDIA, in corso di validità applicato al servizio di ristorazione.

Il servizio viene realizzato in conformità a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle specifiche ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del codice degli appalti e della qualità della formazione degli operatori.

costi dei servizi per gli utenti

Il servizio comprende progetti di educazione alimentare (percorsi didattici in fattoria); semplificazione app per rilevazione delle presenze e prenotazione pasti; riduzione e gestione dei rifiuti e riduzione consumi energetici

costi dei servizi per gli utenti

criteri tariffari Delibera G.C. n°5 del 14/01/2020

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Pubblica Istruzione- RUP e DEC. In particolare, per quanto attiene il monitoraggio, si procede alla somministrazione periodica di questionari di gradimento alle famiglie degli utenti trasportati.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Società "Sodexo" Italia S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;

A.S.	N. utenti	Costo alunni	Costo Comune	Costo totale	
2020/21	653	5.321,00	382.178,28	387.499,28	
2021/22	637	145.528,34	249.287,33	394.815,67	
2022/23	768	111.063,48	330.665,49	441.728,97	
	2058	261.912,82		1.224.043,92	Totali
		127,27		594,77	Pro capite

- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti. I costi sono solo quelli diretti indicati nella tabella soprastante;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione. I ricavi sono i diretti indicati nella tabella soprastante
- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti.
- n. personale addetto al servizio (31), tipologia di inquadramento (qualifica: n. 1 responsabile; n. 1 cuoco; n. 1 secondo cuoco; n.3 addetti servizio cucina; n.3 addetti servizio consegne; n.1 addetto rilevazione presenze; n. 21 addetti servizi mensa), costo complessivo € 714.542,00 ed unitario (per anno scolastico € 238.180,70))
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

Tariffa pasto giornaliera	1^ figlio	OLTRE 1^ figlio
Fasce ISEE		
1^ € 0,00 / € 3.037,98	€ 0,00	€ 0,00
2^ € 3.037,99 /€ 5.063,30	€ 0,00	€ 0,00
3^ € 5.063,31 /€ 7.568,49	€ 1,72	€ 0,87
4^ € 7.568,50 /€ 10.126,61	€ 2,27	€ 1,14
5^ € 10.126,62 /€ 12.658,25	€ 2,86	€ 1,43
6^ € 12.658,25 /€ 15.189,94	€ 3,42	€ 1,71
7^ € 15.189,94 /€ 20.000,00	€ 3,94	€ 1,97
8^ NON RESIDENTI	€ 5,18	€ 5,18
8^REDDITI OLTRE € 20.000,00	€ 5,18	€ 2,59

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori¹, raffrontando il risultato previsto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

ESEMPIO:

Servizio _____	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio						
Risultati raggiunti	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scostamento	NO	NO	NO	NO	NO	NO

¹ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

ESEMPIO:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
<i>Contratto di servizio</i>						
<i>Risultati raggiunti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Scostamento</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Eventuale

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali: normativa di settore, nazionale, sovranazionale e regionale (es. Codice dei Contratti Pubblici; CAM; legge regionale n. 31/84, etc).

- di vincoli tecnici e/o tecnologici: vedi sopra.

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
<i>Vincolo - descrizione</i>					

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

In merito alla situazione gestionale del servizio pubblico locale di mensa scolastica si rileva una gestione esternalizzata che nel triennio di riferimento è stata ottimale in quanto sono stati rispettati tutti gli obblighi di servizio previsti nei documenti di gara.

Pertanto vi è piena compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.


La gestione del servizio non ha comportato squilibri di bilancio del Comune.

Il Comune di Carbonia ha aderito al Progetto "MENSARda – Mense Sarde a Km 0", finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro Pastorale del Servizio dei territori e delle comunità rurali ed attuato dall'ANCI Sardegna e dall'Agenzia Laore Sardegna al fine di promuovere l'istituzione di mense a chilometro zero per la ristorazione scolastica e collettiva, partecipando alla manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di comuni interessati ad aderire al network "amici di MENSARda – mense a km 0".

MENSARda – Mense Sarde a Km 0" nasce sulla spinta di alcune buone pratiche portate avanti nel territorio del Medio Campidano e Sulcis Iglesiente nel decennio 2007-2018.

Con i progetti "Satu po imparai" e "Campu maistu" su sollecitazione del mondo della scuola, è nata e si è sviluppata un'azione integrata con quella educativa atta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole e le loro famiglie sui temi della ruralità, del consumo consapevole e della qualità della ristorazione scolastica.

Tale azione è avvenuta creando un tavolo partecipato, aperto a tutti gli attori coinvolti nella filiera delle mense scolastiche, che ha consentito di realizzare in vari comuni dei servizi di ristorazione scolastica di qualità, sostenibili e a Km zero, con evidenti e positive ricadute sociali, economiche e ambientali.



RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CARBONIA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Tra i servizi previsti dalla legge regionale 31/84, art. 6 lett. a) vi è quello di garantire il trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, che siano distanti oltre i 2 Km. dalle loro abitazioni.

L'Appalto del servizio di trasporto scolastico ha avuto concreto avvio indicato nel corrente a.s. 2023/24 a seguito dell'aggiudicazione definitiva, coincidente con le date previste dal calendario scolastico regionale, entro il mese di settembre 2023 (inizio anno scolastico 2023/2024) e terminerà alla chiusura dell'anno scolastico 2024/2025, per la durata di 2 (due) anni scolastici e comunque per 20 (venti) mesi, salvo diversa decorrenza stabilita nel contratto d'appalto.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- oggetto (procedura mediante r.d.o. sul portale Sardegna CAT finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per venti mesi: anno scolastico 2023/24 - 2024/25 (da settembre 2023 a giugno 2024 da settembre 2024 a giugno 2025);
- data di approvazione (determina dirigenziale n. 1031 del 30/08/2023), durata a.s. 2023/24 e 2024/25;
- valore complessivo (€ 138.434,68) e su base annua del servizio affidato (69.217,34);
- criteri tariffari Delibera G.C. n°6 del 14/01/2020:

Anno 2023-2024		Quota trasporto scuolabus		
FASCE ISEE		1° FIGLIO		dal 2° FIGLIO in poi (riduzione del 25%)
1^	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2^	€ 3.037,99	€ 5.063,30	€ 0,00	€ 00,00
3^	€ 5.063,31	€ 7.568,49	€ 14	€ 60,86
4^	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 74	€ 69,55
5^	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 33	€ 78,25
6^	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 115,92	€ 86,94
7^	OLTRE € 15.189,95		€ 139,10	€ 104,33

- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Investimenti

Non richiesti

Qualità

L'appaltatore è in ogni caso tenuto ad approntare tutti i mezzi da utilizzare per garantire il servizio (noleggio, locazione finanziaria, ecc.), anche nelle ipotesi di modifiche sopravvenute nelle condizioni organizzative, variazioni nei percorsi e/o nel numero degli alunni richiedenti il servizio. Tutti i mezzi eventualmente utilizzati per la sostituzione degli scuolabus adibiti al servizio dovranno possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui si rende necessaria la sostituzione.

Il Comune si riserva la facoltà di visionarli a sua discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento attestante il rispetto

della disciplina che regola l'esercizio del trasporto scolastico per quanto attiene l'idoneità e le caratteristiche dei mezzi, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi.

Il parco mezzi assegnato al servizio in sede di offerta dovrà rimanere tendenzialmente lo stesso per tutta la durata dell'appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore ovvero per intervenuta usura dei mezzi, per comprovate necessità organizzative o per richieste del Comune.

L'appaltatore dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto sempre inalterate le caratteristiche e lo standard di qualità indicate.

Deve garantire il servizio anche in caso di indisponibilità dei mezzi indicati in contratto, con automezzi idonei all'uso a norma di legge a cure e spese della ditta appaltatrice.

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese dipendenti dalla gestione del servizio di cui trattasi.

L'appaltatore potrà utilizzare più veicoli per garantire il servizio trasporto scolastico a perfetta regola d'arte e secondo le normative sanitarie vigenti nel periodo di contratto stesso (es. per Covid-19), essi dovranno avere i requisiti minimi sottoindicati:

- a. soddisfare i requisiti previsti dal D.M. Trasporti 31/01/1997 e segg. Recanti le disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- b. essere adatti al servizio da espletare;
- c. possedere requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d. applicazione delle norme per emergenza sanitaria;
- e. essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui ai D.M. Trasporti 18/04/1977 e 13/6/1985, in quanto applicabili; essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte;
- f. devono essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio dei servizi affidati;
- g. i mezzi di trasporto devono essere igienizzati, sanificati e disinfettati prima dell'effettuazione di ogni servizio in base alla normativa che sarà in vigore al momento dei trasporti;
- h. il conducente e gli assistenti così come gli alunni dovranno utilizzare tutti i dispositivi pro tempore necessari per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie (es. COVID-19).

costi dei servizi per gli utenti

criteri tariffari Delibera G.C. n°6 del 14/01/2020

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Pubblica Istruzione- RUP e DEC. In particolare, per quanto attiene il monitoraggio, si procede alla somministrazione periodica di questionari di gradimento alle famiglie degli utenti trasportati.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

RTI ILVI SERVICE S.r.l (Mandataria) con sede legale in via Sassari n. 138 – 09124 Cagliari, P.Iva /C.F. 036331709277/ ILVI TOUR di Steri Graziella (Mandante) con sede legale in piazza Ciusa n. 17 – 09013 Carbonia (SU), P.Iva 02620640926/C.F. STRGZL57L69B745J.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;

Anno	N. alunni trasportati	Costo alunni	Costo Comune	Costo totale	
2020	53	940,00	35.086,57	36.026,57	
2021	45	3.286,09	39.668,68	42.954,77	
2022	52	5.015,00	48.140,47	53.155,47	
	150	9.241,09	122.895,72	132.136,81	Totali
		61,61	819,30	880,91	Pro capite

- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti. I costi sono solo quelli diretti indicati nella tabella soprastante;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione. I ricavi sono i diretti indicati nella tabella soprastante
- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti.
- n. personale addetto al servizio (4), tipologia di inquadramento (due autisti e due assistenti scuolabus), costo complessivo ed unitario (per anno scolastico 38.077,20)
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato, secondo la tabella seguente:

Anno 2023-2024			Quota trasporto scuolabus	
FASCE ISEE			1° FIGLIO	dal 2° FIGLIO in poi (riduzione del 25%)
1^	€ 0,00	€ 037,98	€ 0,00	€ 0,00
2^	€ 3.037,99	€ 5.063,30	€ 0,00	€ 00,00
3^	€ 5.063,31	€ 7.568,49	€ 14	€ 60,86
4^	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 74	€ 69,55
5^	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 33	€ 78,25
6^	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 115,92	€ 86,94
7^	OLTRE € 15.189,95		€ 139,10	€ 104,33

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori¹, raffrontando il risultato previsto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

ESEMPIO:

Servizio _____	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio						
Risultati raggiunti	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scostamento	NO	NO	NO	NO	NO	NO

¹ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

ESEMPIO:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
<i>Contratto di servizio</i>						
<i>Risultati raggiunti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Scostamento</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Eventuale

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;
- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
<i>Vincolo - descrizione</i>					

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

In merito alla situazione gestionale del servizio pubblico locale di trasporto scolastico si rileva una gestione esternalizzata che nel triennio di riferimento è stata ottimale in quanto sono stati rispettati tutti gli obblighi di servizio previsti nei documenti di gara.

Pertanto, vi è piena compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio non ha comportato squilibri di bilancio del Comune.

A causa delle ristrette risorse disponibili il servizio consente l'attivazione di sole due tratte rispetto alle maggiori richieste da parte dei cittadini.



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

Corpo di Polizia Locale

Segreteria Comando

Tel. 0781-62257-675900

e-mail polizialocale@comune.carbonia.ca.it

PEC polizialocale@pec.comcarbonia.org

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica della gestione della sosta a pagamento istituito dal Comune di Carbonia ai sensi dell'art 7, 1° comma – lett. f) del d.lgs. 285/1992

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio pubblico locale di riferimento attiene alla esazione della tariffa prevista per la sosta regolamentata a tempo tramite dispositivi fissi (parcometri), abbonamenti e altre forme di pagamento quali carta di credito/bancomat, smart phone.

La gestione dei parcheggi a pagamento nel centro abitato di Carbonia è relativa a n. 315 spazi di sosta.

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

a) PARCOMETRI. La fornitura dei parcometri tutti dello stesso modello, la loro posa in opera comprensiva dei lavori necessari per la loro installazione e messa in esercizio; è altresì incluso ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della normativa vigente.

b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCOMETRI. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi-parcometri, inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi.

c) MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA. Costante monitoraggio sull'utilizzo delle aree di sosta tramite interfaccia software tra i parcometri e l'Ufficio di Polizia Locale che consente di conoscere entrate economiche e utilizzo spazi di sosta. Fornitura di report statistico da presentarsi al Comando di Polizia Locale ogni due mesi e entro il 5° giorno del terzo mese.

d) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVA AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.

Approntamento, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento, nonché apposizione degli appositi cartelli indicanti le modalità di pagamento e quelli indicanti la posizione dei parcometri. La segnaletica verticale è stata costruita ex novo secondo le indicazioni del Comando Polizia Locale. Su segnalazione del Comando di Polizia Locale effettuare il totale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento qualora deteriorata. Gli interventi dovranno essere eseguiti prima dell'inizio della gestione e entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, inviata tramite pec, dal Comando di Polizia Locale qualora trattasi di segnaletica da ripristinare. Rientra in tale voce anche l'eventuale segnaletica orizzontale di colore bianco da apporsi nelle immediate vicinanze degli stalli a pagamento. Per gli stalli entro la carreggiata dovrà essere apposta la segnaletica di margine con linea discontinua a lato degli stessi. La segnaletica orizzontale, verticale e complementare dovrà essere quella prevista e regolata dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

e) NUOVA SEGNALETICA. Cancellazione della segnaletica di colore blu della gestione precedente con colorazione bianco pari a circa 50 stalli. Nella via Turati e nella via Brigata Sassari, strade di nuova istituzione dei parcheggi a pagamento, definizione della segnaletica ex novo di colore blu relativa ai parcheggi a pagamento in maniera parallela al senso di marcia. Nella via Turati e nella via Brigata Sassari definizione degli stalli a spina di pesce di colore bianco nella parte opposta ai parcheggi a pagamento con apposizione di segnaletica di senso unico e divieto di accesso nelle strade oggetto di modifica della viabilità (n. 4 cartelli di senso unico e 2 cartelli di divieto di accesso).

f) MODALITA' DI PAGAMENTO. Oltre che con moneta il pagamento delle tariffe avviene mediante l'utilizzo di carte di credito, bancomat, postepay e *app*; devono essere consentiti pagamenti della tariffa mediante sistemi elettronici quali smartphone e altri apparati connessi alla rete internet e sistemi telematici attivabili in automatico da veicolo o da remoto. La tariffa è corrisposta anche mediante sistemi telematici da apparati mobili tramite App.

g) SOSTA DI CORTESIA. Gli utenti godono tramite sistemi telematici o di controllo della cosiddetta sosta di cortesia della durata di 15 minuti.

h) INCASSI. La gestione dei corrispettivi incassi, verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto e ticket di gestione emessi dagli apparecchi e la gestione e contabilizzazione delle altre forme di pagamento tramite sistema interfaccia software con gli Uffici del Comando di Polizia Locale. L'Amministrazione Comunale ha accesso alla banca dati dei parcometri per le verifiche degli incassi e monitoraggio dell'utilizzo delle aree di sosta.

i) AUSILIARI DELLA SOSTA. L'attività di controllo con proprio personale qualificato, al quale è attribuita funzione di ausiliario della sosta, le attività di controllo della sosta, nelle aree oggetto della concessione.

j) VARIE. Ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento.

k) INFORMAZIONE SUL SERVIZIO. L'impresa aggiudicataria del servizio si è fatta carico di pubblicizzare mediante dépliant e altri mezzi ritenuti idonei le aree di parcheggio oggetto del servizio, con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto delle schede prepagate e dei vari punti vendita.

B) Contratto di servizio

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel centro abitato di Carbonia vale per n. 315 spazi di sosta.

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/5/2022 ha dato indirizzo politico per attivare un periodo di sperimentazione della nuova regolamentazione della sosta a pagamento e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 04/10/2022 ha approvato il progetto in materia di concessione per la gestione del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento predisposto dal Settore della Polizia Locale.

L'inizio della gestione è avvenuta nel mese di luglio 2023.

La durata della concessione è fissata per il periodo stimato di 10 mesi/un anno e fino al raggiungimento della somma di € 125.000,00. La stazione appaltante si riserva di aumentare l'affidamento del servizio fino al massimo di € 139.000,00.

Il sistema di aggiudicazione è stato stabilito secondo applicazione del criterio del miglior prezzo con un'offerta al rialzo sull'aggio minimo individuato dalla stazione appaltante sugli incassi lordi stimati, quale base d'asta. Al Comune dovrà comunque essere garantito un aggio non inferiore a € 6.825,00 pari al 7 % degli incassi stimati per la concessione del servizio.

L'affidamento del contratto ha una durata massima di 12 mesi, e comunque non oltre l'importo di € 139.000,00, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

La ditta concessionaria provvede al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione tramite numero di ausiliari del traffico. Gli ausiliari sono appositamente nominati con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97.

Gli ausiliari del traffico possiedono i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

C) Sistema di monitoraggio e controllo

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che ritiene più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio attraverso la Polizia Locale.

Carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti della stessa, nell'espletamento del servizio possono essere contestate a mezzo pec. In tal caso entro quindici giorni il concessionario deve immediatamente ripristinare la regolarità del servizio e comunicare con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Al Comune di Carbonia è dovuto, quale corrispettivo per la concessione dei servizi un canone per la gestione delle aree su strada.

Il canone è la risultanza dell'offerta percentuale presentata dalla ditta concessionaria stabilita nel 15 % sugli incassi della concessione.

L'Amministrazione Comunale ha accesso alla banca data dei parcometri per le verifiche degli incassi e monitoraggio dell'utilizzo delle aree di sosta.

L'impresa aggiudicataria versa il corrispettivo spettante al Comune nella Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate con scadenza al 15 del mese successivo.

Ai fine di poter permettere i debiti riscontri, la Ditta rendiconta trimestralmente su supporti informatici o cartacei, entro il 15 del mese successivo al trimestre di competenza, le registrazioni degli incassi alla Ragioneria del Comune di Carbonia e al Comando di Polizia Locale.

Il versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta possono comportare l'applicazione delle penali.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il servizio in oggetto è stato affidato alla società privata Elettronica Effeemme srl con sede in via Pollenza, 41/43 Roma a seguito di esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della l. n. 120 del 2020 tramite rdo sul sistema Cat Sardegna.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Le tariffe per il parcheggio di tutte le vie e parcheggi in strada pubblica saranno le seguenti:

- ➔ €. 0.30 per 30 minuti (tariffa di sosta minima)
- ➔ €. 0,50 per n. 60 minuti.
- ➔ €. 0,70 per ogni ora successiva alla prima.
- ➔ abbonamento mensile 25,00 euro.

La ditta aggiudicataria ha offerto un aggio complessivo del 15 % sugli incassi stimati per la concessione.

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Le risultanze delle verifiche effettuate la situazione gestionale del servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento risulta coerente con le aspettative dell'Ente e conforme ai principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa.

Le entrate stimate a favore dell'Ente sono pari a euro 15.000,00 nell'arco dei 12 mesi previsti dell'affidamento.

L'Amministrazione ha attivato un periodo di sperimentazione della nuova regolamentazione della sosta a pagamento al fine di conoscere eventuali criticità o punti di forza anche nel caso per risersarsi di adottare accorgimenti per rendere un servizio efficiente e utile agli utenti.

L'affidamento del servizio ha una validità stimata temporale di 12 mesi con le seguenti principali caratteristiche di novità e sperimentazione:

- a) il servizio è svolto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 13,00, eliminando il servizio nella fase pomeridiana rispetto alle precedenti gestioni;
- b) al fine di favorire la sosta di breve durata è garantita la gratuità di 15 minuti tramite l'introduzione del ticket di cortesia;
- c) il servizio è svolto nella via Brigata Sassari lato destro, tratto compreso tra via Grasmci e via Turati, e nella via Turati lato destro della carraeggiata direzione piazza Rinascita.

Il servizio è pertanto suscettibile di modifiche, alternative e innovazioni future.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Andrea Usai

COMUNE DI CARBONIA

VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

E

ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE

*ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ART 20 D.LGS 175/2016*

RICOGNIZIONE AL 31/12/2023

IGIENE URBANA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio di igiene urbana e ambientale è un servizio pubblico locale, ai sensi del D.Lgs. n. 201/2022, erogato, secondo l'alternativa concessa tra autoproduzione ed esternalizzazione, al fine di assicurare ai cittadini l'accesso universale alle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti.

*Il servizio pubblico locale denominato **Servizio di igiene urbana della città di Carbonia** ricomprende tutti i servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e aree pubbliche, oltre a diversi servizi accessori. Per l'esecuzione dello stesso è stata effettuata una gara d'appalto al fine di individuare l'affidatario.*

Il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico essenziale di interesse pubblico il cui costo è a carico del bilancio comunale a copertura mediante la tariffa rifiuti (TARI) per le attività riconosciute da ARERA quali rientranti nel servizio di gestione dei rifiuti previste dall'art. 1 della Deliberazione 363/2021/R/rif, e da altre fonti di finanziamento per le voci esterne alla gestione dei rifiuti oltre che da proventi dalla vendita dei rifiuti.

Il servizio di igiene urbana e ambientale comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e può essere organizzato in modo integrato per l'intero ciclo (inclusa la gestione e la realizzazione degli impianti) oppure con l'affidamento di singoli segmenti (raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, smaltimento).

Il servizio di igiene urbana in sintesi:

- è inserito nel contesto costituito da tutto il territorio comunale;
- è basato sul sistema Porta a Porta;
- prevede l'utilizzo di un centro comunale di raccolta fisso e di uno mobile.

La Regione Autonoma della Sardegna, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

È da rilevare che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato.

La deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF prevede che l'Ente Territorialmente Competente venga residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Preso atto che l'Ente di governo dell'Ambito, EGATO, non è ancora operativo nella Regione Sardegna, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) risulta il Comune di Carbonia.

Pertanto la presente relazione tratterà unicamente l'ambito tariffario del Comune di Carbonia.

Il Comune di Carbonia è un comune della Sardegna, capoluogo provvisorio della provincia del Sud Sardegna, con una popolazione residente, alla data del 31/12/2023, di 26.317 abitanti, con una superficie di 145,54 Km² e con una densità abitativa di 180,82 ab/ Km².

Oltre al centro cittadino, il Comune di Carbonia comprende varie frazioni e località distribuite al di fuori del perimetro urbano. Tra di esse Bacu Abis, Barbusi, Cortoghiana, Is Gannaus, Serbariu, Flumentepido, Barega, Corongiu, Genna Corriga, Sirai, Sirri, Seddargia, Piolanas, Funtananoa, Genna Gonnese, Acquas Callentis, Caput Acquas, Domu Beccia e Cuccuru Suergiu.

Si precisa che:

- L'ufficio tributi del Comune di Carbonia gestisce il servizio integrato rifiuti per la parte relativa alla gestione del tributo e ai rapporti con gli utenti;
- Il costo di smaltimento/recupero dei rifiuti è posto a carico della stazione appaltante che gestisce direttamente i rapporti con gli impianti di conferimento.

Pertanto l'appaltatore del servizio gestisce solo la parte della raccolta, trasporto e spazzamento compresi tra le attività del servizio integrato di igiene urbana e il corrispettivo dell'appalto rappresenta solo una quota parte del PEF secondo MTR.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizi di igiene urbana
Estremi affidamento	Con Determinazione del Dirigente del V Servizio Ambiente del Comune di Carbonia n. 17/V del 25/03/2015, l'affidamento del servizio è stato aggiudicato definitivamente alla De Vizia Transfer S.p.A. per un importo di 22.198.600,25 € al netto dell'IVA e del ribasso offerto del 1,784%. In data 30/04/2015 è stato sottoscritto il contratto Rep. 6/2015.
Ente affidante	Comune di Carbonia Codice fiscale: 81001610922
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'affidamento	7 anni + 2 anni ulteriori di rinnovo, data di consegna del servizio 30/04/2015, scadenza 30/04/2024.
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Carbonia (SU) Popolazione interessata dalla fornitura del servizio (2023): 26.317

B) Contratto di servizio

Il servizio in oggetto è stato definito con il progetto relativo al servizio integrato di igiene urbana conforme alle prescrizioni dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 che prevede la gestione integrata dei rifiuti, con ciò intendendo il complesso unitario delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani.

Il progetto prevede le seguenti prestazioni:

Spazzamento e lavaggio strade:

- spazzamento stradale di tipo manuale nelle principali piazze del territorio comunale in base a un programma annuo di interventi;
- spazzamento stradale meccanizzato su tutto il territorio comunale in base a un programma annuo di interventi;
- Raccolta rifiuti e pulizia dell'area mercatale settimanale;
- Raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni;
- Lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano;
- Svuotamento dei cestini stradali e/o raccolta foglie;
- Raccolta rifiuti urbani abbandonati sul suolo pubblico comunale;

Raccolta e trasporto:

- Raccolta porta a porta frazione organica biodegradabile con frequenza tri settimanale;
- Raccolta porta a porta frazione carta e cartone con frequenza quindicinale;
- Raccolta porta a porta frazione plastica con frequenza quindicinale;
- Raccolta porta a porta frazione vetro - alluminio-metalli con frequenza quindicinale;

- Raccolta porta a porta frazione secco indifferenziato e/o frazione non riciclabile con frequenza settimanale;
 - Raccolta porta a porta frazione oli vegetali con frequenza mensile;
 - Raccolta porta a porta frazione tessili e giochi con frequenza trimestrale;
 - Raccolta porta a porta frazione ingombranti e RAEE con frequenza bisettimanale;
 - Raccolta porta a porta frazione vegetale con frequenza bisettimanale;
 - Raccolta rifiuti in modalità differenziata da isole ecologiche interrato con frequenza settimanale per il secco indifferenziato sia per le isole dedicate alle utenze domestiche che non domestiche;
 - Raccolta rifiuti in modalità differenziata da isole ecologiche interrato con frequenza quindicinale per la frazione carta – cartone, vetro – latta – metalli e plastica per le isole dedicate alle utenze domestiche e settimanale per quelle dedicate alle utenze non domestiche;
 - Raccolta rifiuti in modalità differenziata da isole ecologiche interrato con frequenza tri settimanale per la frazione organica per le isole dedicate sia alle utenze domestiche che non domestiche;
 - Raccolta e trasporto tramite dei contenitori di posizionati in prossimità dei corrispondenti commercianti;
 - Gestione del centro comunale di raccolta;
 - Gestione del centro comunale di raccolta mobile;
 - Gestione del rapporto con gli utenti in merito a segnalazioni, servizi di prenotazione e informazione;
 - Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso eseguito dal Comune di Carbonia;
 - Campagne di comunicazione informative e di educazione ambientale;
 - l'implementazione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani viene svolta ad ogni turno di raccolta con la verifica di conformità rifiuto raccolto alle utenze tramite apposita modulistica;
- Pulizia caditoie;
Diserbo stradale (escluse modalità d'impiego di prodotti chimici, salvo casi eccezionali concordati con il Comune).

A cui si aggiungono:

Servizi generali di coordinamento ed amministrazione;

Non vi sono altri servizi fuori perimetro in gestione alla De Vizia.

Il contratto prevede la consegna, per tutte le utenze domestiche e per quelle non domestiche, dei nuovi mastelli per la raccolta porta a porta (mono materiale secco indifferenziato, umido, carta/ cartone e multi materiale vetro/lattine).

L'appalto prevede inoltre campagne di sensibilizzazione da effettuarsi coinvolgendo tutta la cittadinanza chiamata ad essere parte attiva del processo di qualità di raccolta, ma soprattutto le nuove generazioni e le scuole.

Per quanto concerne l'attuale affidamento dei servizi di Igiene Urbana del Comune di Carbonia, si presenta in primis la sintesi dell'iter amministrativo che ha portato all'affidamento all'attuale impresa aggiudicataria del servizio stesso.

Con Determinazione del Dirigente del V Servizio Ambiente del Comune di Carbonia n. 75 del 15/10/2014 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto inerente alla gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo a base d'asta è stato determinato in 22.601.180,92 € (di cui 22.566.180,92 € soggetti a ribasso d'asta e 35.000,00 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'IVA di legge.

Con Determinazione del Dirigente del V Servizio Ambiente del Comune di Carbonia n. 17/V del 25/03/2015, l'affidamento del servizio è stato aggiudicato definitivamente alla De Vizia Transfer S.p.A. per un importo di 22.198.600,25 € al netto dell'IVA e del ribasso offerto del 1,784%.

In data 30/04/2015 è stato sottoscritto il contratto Rep. 6/2015 relativo all'affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari per la durata di 7 anni a decorrere dalla data di consegna del servizio, la quale risulta effettuata nella medesima data della stipula contrattuale

come risultante da apposito verbale redatto tra le parti e con opzione di rinnovo esercitabile dal Comune fino a un massimo di ulteriori 2 anni.

A seguito della relazione del 31/10/2016 della Direzione dell'Esecuzione del Contratto nella quale si manifestava la necessità di una perizia suppletiva e di variante - ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. c del D.P.R. n. 207/2010 - per apportare delle modifiche al servizio finalizzate alla migliore funzionalità delle prestazioni; verificato che tali variazioni, pur non essendo rilevanti dal punto di vista economico incidono sulle scelte organizzative di esecuzione del servizio (in particolare la sostituzione di un servizio di raccolta effettuato tramite isole ecologiche in luogo di un servizio porta a porta espressamente dedicato), con stipula di Atto di Sottomissione del novembre 2016 il Comune di Carbonia e il gestore alla De Vizia Transfer S.p.A. attuano una rimodulazione contrattuale per un importo in aumento per l'intero periodo contrattuale pari a 184.894,19 €.

Con nota protocollo n. 15925 del 22/03/2022 il Comune di Carbonia in considerazione della prossima scadenza naturale del contratto del 30.04.2022 ha comunicato la volontà di avvalersi dell'opzione di rinnovo per un periodo di tempo pari a 12 mesi.

In data 13/10/2022 viene stipulato con rep. 08/2022 il rinnovo del contratto per l'affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari, con una durata stabilita in anni 1 a decorrere dalla data di termine del contratto rep. N. 06/2015 e pertanto terminerà il 30 aprile 2023, salvo ulteriore rinnovo annuale. Con il rinnovo contrattuale l'appaltatore si impegna a continuare l'espletamento del servizio alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste dal precedente contratto; restano dunque ferme tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto principale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Verificato l'importo di aggiudicazione della gara di igiene urbana e considerate le successive revisioni del prezzo contrattuale (ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto), il corrispettivo annuo per il rinnovo ammonta ad un valore pari a 3.441.912,03 € compresi oneri per la sicurezza. Verificato che il valore sopra indicato risulta comprensivo anche di quota delle forniture annuali e costi manutentivi che non verranno reiterate durante il rinnovo contrattuale, il Comune di Carbonia e l'appaltatore decidono di compensare questi valori garantendo l'esecuzione di n. 2 passaggi ulteriori di diserbo su tutto il territorio comunale. Il corrispettivo annuo per il rinnovo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza, resta dunque pari a 3.441.912,03 € oltre IVA di legge.

Con nota protocollo n. 15501 del 14/03/2023 il Comune di Carbonia ha comunicato la volontà di avvalersi di un ulteriore rinnovo annuale (quindi sino al 30 aprile 2024) del contratto del servizio integrato di igiene urbana, in scadenza al 30/04/2023. Con nota protocollo n. 16777 del 18/03/2023 la De Vizia Transfer S.p.A. ha comunicato la sua disponibilità alla prosecuzione dell'appalto.

In data 11/07/2023 viene stipulato con rep. 03/2023 il rinnovo del contratto per l'affidamento della gestione del servizio integrato di igiene per un ulteriore anno, con scadenza 30 aprile 2024, per un importo a seguito di rivalutazione ISTAT pari a € 3.585.858,17.

Criteri tariffari

La tariffa si basa sul PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

Ai fini della determinazione della tariffa:

- relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si è fatto riferimento, così come prescritto dalla norma fra le diverse modalità, a quanto stabilito nel D.P.R. 158/1999 - Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/97; a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione di cui allo stesso D.P.R.;
- con Delibera di Consiglio Comunale l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene fissata nel rapporto di 70% a carico delle utenze domestiche e 30% a carico delle utenze non domestiche tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenze, della superficie e dello storico.

Gli obblighi posti a carico del gestore del servizio risultano riportati nel contratto Rep. n. 6 del 30/04/2015.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Il corretto adempimento degli obblighi contrattuali nella erogazione del servizio integrato di igiene urbana viene effettuato attraverso l'Ufficio ambiente facente parte del Settore II del Comune di Carbonia.

Due diversi ingegneri del Settore ricoprono il ruolo di RUP e DEC del servizio.

Per le finalità del controllo si precisa che tutta la flotta aziendale dell'appaltatore risulta dotata di sistema di localizzazione GPS accessibile al DEC.

D) Identificazione soggetto affidatario

Soggetto affidatario	De Vizia Transfer S.p.A.
Indirizzo sede	Via Duino 136 – 10127 Torino
C.F. e P. IVA.	03757510015
Oggetto sociale	Tra le diverse attività: servizi e tecnologie a servizio dell'ambiente.
Certificazioni	L'azienda DE VIZIA Transfer SpA ha ottenuto la Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004.

E) Andamento economico

L'andamento economico dell'appalto viene regolamentato dal Piano Economico Finanziario predisposto annualmente e, a decorrere dall'anno 2020, soggetto alle seguenti disposizioni di Arera:

- Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 – Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Deliberazione ARERA 389/2021/R/rif del 3 agosto 2023 – Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

Il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti anno 2023, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 21/03/2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023, da trasferirsi in entrata tariffaria, per l'importo di € 5.189.798,00, è consultabile al link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=57624

Il documento rappresenta lo strumento attraverso il quale dall'analisi dei costi complessivi per l'erogazione dei servizi vengono definite le entrate che vanno a determinare la Tariffa Rifiuti nel rispetto dei limiti di crescita stabiliti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.

L'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF Pluriennale 2022-2025 è avvenuta con deliberazione C.C. n. 28 del 29/05/2023, consultabile al link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=62257

In relazione al costo del servizio, il Benchmark di riferimento da considerare per le Regioni a Statuto speciale corrisponde al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA. Dall'esame del Rapporto rifiuti urbani ISPRA – Edizione 2023 risulta per la regione Sardegna un costo medio per l'anno 2022 pari a 43,1 eurocentesimi/kg (Tab. 5.4, pag. 236). Il costo unitario effettivo calcolato per il comune di Carbonia, $C_{Ueff}2022 = (\Sigma TV2022 + \Sigma TF2022) / q2022$, pari a 42,52 eurocentesimi/kg risulta inferiore al costo medio 2022 ISPRA di cui sopra.

F) Qualità del servizio

La direttiva 2008/98/CE ha fissato un target per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani del 50% in peso da conseguirsi entro il 2020. Con l'emanazione della direttiva 2018/851/UE sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%).

In Italia la percentuale di raccolta differenziata risulta nel 2021 risulta pari al 64,0% e nel 2022 pari al 65,2%.

In Sardegna, al secondo posto in Italia per la percentuale di raccolta differenziata, le percentuali nel 2021 e nel 2022 risultano pari rispettivamente al 74,9% e al 75,9%.

Il Comune di Carbonia, con una percentuale di raccolta differenziata pari al:

- 76,71% nel 2021;

- 76,48% nel 2022;

- 77,72% nel 2023 (dato in corso di validazione);

dimostra uno standard di raccolta elevato ben rispettoso dei target europeo e nazionale.

La qualità dei servizi erogati è regolamentata dalla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif dal titolo "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata il 21 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale. Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Il Comune di Carbonia – in qualità di ETC, Ente Territorialmente Competente – ha approvato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi

regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la carta di qualità dei servizi ed è stato individuato lo schema regolatorio I – livello quantitativo minimo. La documentazione è reperibile nei seguenti link:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/Carta_Servizi_Rifiuti.pdf

G) Obblighi contrattuali

Gli obiettivi che sono stati prefissati con la progettazione del servizio integrato di igiene urbana sono diventati obblighi contrattuali dell'appaltatore.

Il raggiungimento degli obiettivi sopracitati può essere sinteticamente rappresentato dall'andamento della percentuale di raccolta differenziata della città di Carbonia:

ANNO	ABITANTI	RIFIUTI (t)	% RACCOLTA DIFFERENZIATA
2020*	26.472	12.248	77,74
2021*	26.390	12.494	76,21
2022*	26.250	11.821	76,48
2023	26.317	11.405	77,72

*Dati risultanti dai “Rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna” elaborati dall'ARPAS.

Sulla base dei risultati ottenuti il comune di Carbonia ricade in fascia di premialità secondo le direttive della regione Sardegna (Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/44 del 24/03/2022 - Linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna. Approvazione meccanismo premialità/penalità per il 2022, il 2023 e il 2024).

H) Vincoli

- Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in relazione alla gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. n. 152/2006, in particolare Parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- L. n. 146/1990, in particolare articolo 1, che include il servizio di gestione dei rifiuti tra i servizi pubblici essenziali;
- D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare articolo 14, comma 27, lett. f), in relazione alle funzioni fondamentali dei Comuni in materia del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti;
- D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, in particolare articolo 25, comma 4, relativo alla gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti;
- L. n. 205/2017, in particolare nella parte che ha attribuito all'Autorità di regolazione (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 24 giugno 2022, avente ad oggetto il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti 2022-2028;

- *Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 255, avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”;*
- *Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);*
- *Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);*
- *Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”. Il provvedimento, adottato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 ed in adempimento alle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22;*
- *Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*
- *Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 4/145 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato approvato l’aggiornamento della sezione rifiuti urbani del Piano regionale di gestione dei rifiuti alla luce dell’Ottavo programma d’azione per l’ambiente dell’Unione, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e delle nuove norme che attengono alla gestione dei rifiuti urbani intervenute tra il 2017 e il 2023;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n° 9/44 del 24/03/2022 con la quale sono state approvate le Linee guida per l’adozione della tariffa puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n° 14/29 del 13.04.2023, con la quale vista la deliberazione n. 9/44 del 24.3.2022, la Giunta regionale stabilisce le regole per l’applicazione del meccanismo premialità/penalità attinente alla raccolta differenziata dei Comuni per il triennio 2022-2024.*

I) Considerazioni finali

Il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Carbonia risulta nel 2022 nelle fasi conclusive del rapporto contrattuale di cui al Rep. n. 6/2025.

Al momento l’Ufficio Ambiente sta definendo la progettazione di quello che sarà il nuovo servizio di igiene urbana. Nell’ambito della nuova progettazione si è proceduto a rilevare preliminarmente tutte le criticità dell’attuale servizio:

- Contenitori in cattivo stato di conservazione

L'attuale stato di conservazione dei contenitori rigidi forniti a utenze domestiche e non domestiche presenta delle criticità. In molti casi sono stati riscontrati contenitori deteriorati e/o in cattivo stato di manutenzione.

- Frequenza di raccolta varie frazioni merceologiche

Il Piano regionale, per quanto riguarda le frequenze di raccolta delle varie frazioni merceologiche, indica quelle ritenute più confacenti al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza ed alla razionalizzazione dei sistemi di raccolta differenziata. Le frequenze di raccolta per UD e UND indicate dal Piano regionale, pur dovendo doverosamente tenere conto degli opportuni adattamenti/rimodulazioni delle stesse in funzione delle peculiarità dei contesti territoriali della Regione (centri urbani, località turistiche, aree ad elevata dispersione abitativa ecc.), rappresentano un utile parametro di riferimento.

Se le attuali frequenze di raccolta del Comune di Carbonia, dimensionate in una fase di conversione da sistemi di raccolta stradale alla raccolta domiciliare, erano al tempo giustificate ed hanno prodotto buoni risultati, si ritiene che oggi, a sistema consolidato, sia opportuno rivederle, con particolare riferimento alle raccolte di secco residuo e plastica, allineandole, per quanto possibile, alle indicazioni del PRGRU.

- Centro Comunale di Raccolta

La struttura è stata recentemente adeguata per garantirne una maggiore funzionalità.

- Aree critiche del territorio in relazione ai servizi di raccolta

La situazione che presenta maggiori criticità relativamente al conferimento non conforme dei rifiuti urbani e al decoro urbano è rappresentata dal punto di conferimento dedicato al campo nomadi. Si evidenzia nell'area la presenza di contenitori in pessimo stato di conservazione, di rifiuti indifferenziati ammassati e di residui di bruciamento degli stessi.

- Servizi di spazzamento e pulizia del territorio

Gli attuali servizi di spazzamento e pulizia del territorio risultano spesso carenti e non sempre in grado garantire un sufficiente decoro urbano. Il servizio di spazzamento meccanizzato sembra garantire una maggiore efficienza, che potrebbe essere incrementata dall'apposizione della apposita cartellonistica dedicata posizionata in loco. Affinché il servizio di spazzamento meccanizzato venga svolto nelle migliori condizioni, infatti, nei giorni in cui è programmata la pulizia lungo le strade interessate dovrebbero essere apposti dei divieti di sosta per tutta la durata della pulizia, in modo che, in ogni via, sia chiaramente indicato, su ciascun lato, giorno e orario in cui sarà vietata la sosta.

Il servizio di spazzamento manuale non appare adeguatamente dimensionato rispetto alle esigenze del territorio e alle esigenze della comunità.

- Cestini stradali

Alcuni cestini stradali presenti sul territorio sono in cattivo stato di conservazione. Si notano cestini stradali in buone condizioni, attribuibili a forniture più recenti, ma altre tipologie più datate, sarebbero da sostituire.

- Servizi di diserbo

Lo stato di manutenzione dei marciapiedi in parte del territorio risulta carente. Il fenomeno favorisce la crescita delle infestanti nelle crepe ed interstizi degli stessi e allo stato, non è adeguatamente controllato dagli interventi di diserbo meccanico che attualmente vengono eseguiti con frequenza insufficiente rispetto all'effettiva necessità.

- Banca dati delle utenze TARI e Toponomastica

Recenti provvedimenti legislativi quali il D.M. 20/04/2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"; il Decreto del 23 giugno 2022 del MITE denominato "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale", tutela dati, e soprattutto la Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 "Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani "TQRIF" richiedono una progressiva maggiore capacità da parte dei comuni di gestire in

modo centralizzato tutte le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali dei servizi di igiene urbana.

Diventa quindi indispensabile armonizzare e aggiornare le posizioni della Banca dati delle utenze TARI e in prospettiva interconnettere la stessa con un sistema informatico, interfacciato con il gestore, in grado di misurare e monitorare l'andamento complessivo e puntuale dei servizi erogati.

L'analisi dei dati della Banca dati delle utenze TARI del Comune di Carbonia mette in evidenza la necessità di un aggiornamento sia per quanto riguarda la struttura dell'applicativo che per quanto attiene all'aggiornamento di dati e della toponomastica e alla numerazione civica al fine di adeguarli alla situazione di fatto esistente.

- Raccolta dei Rifiuti Urbani pericolosi

L'attuale numero dei contenitori adibiti alla raccolta dei RUP (pile, medicinali ecc.) appare insufficiente in relazione all'estensione del territorio e al numero di abitanti serviti.

- Tariffazione Puntuale

Gli attuali servizi di raccolta e gestione dei dati dei conferimenti non sono strutturati per l'applicazione della tariffazione puntuale.

Circa le possibili alternative in relazione alla gestione, l'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, prevede che l'ente locale nelle ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Il Comune ha optato, in continuità con la vigente modalità gestionale, per l'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti agli appalti.

Per contro l'affidamento alla Società in House (SO.MI.CA. – società controllata al 100% dal Comune), si dimostra, allo stato, non attuabile, principalmente, per le seguenti ragioni:

1. La Società non ha maturato esperienze significative nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. La Società non dispone dei mezzi tecnici, operativi e organizzativi necessari per affrontare, con efficienza ed efficacia, la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal Contratto di Servizio. La dotazione di tali strumenti comporterebbe un aggravio di costi rispetto all'affidamento a terzi del servizio in oggetto.

Si procederà dunque con l'affidamento a terzi che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

La durata dell'appalto è di otto anni con la previsione di una possibile proroga tecnica di sei mesi.

Il sistema di affidamento del servizio di igiene urbana mediante gara ad evidenza pubblica pur essendo quello che più riflette le indicazioni comunitarie, presenta alcune peculiarità così sintetizzabili:

- Costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben otto anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni contrattuali dell'appalto, salvo procedere con complesse revisioni contrattuali;
- Comporta per l'Ente un'attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti anche di carattere morale degli affidatari.

Con riferimento all'impatto sul bilancio comunale della modalità di affidamento a terzi del servizio, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio sono coperti in misura integrale dalla tariffa sui rifiuti

riscossa dal Comune; ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la tassa sui rifiuti assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti, con la sola esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CARBONIA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Il Servizio Asilo Nido Comunale si qualifica come servizio educativo e di promozione sociale d'interesse pubblico che ha, tra le sue finalità, quella di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e l'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano la sua autonomia, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione, dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età.

E' un servizio rivolto alle famiglie, con l'obiettivo di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari in un quadro di pari opportunità.

L'Asilo Nido di Carbonia, ubicato in via Manzoni presso uno stabile di proprietà comunale, è una struttura presente nel territorio dal 1982 ed è perciò uno dei servizi più consolidati ed importanti per il Territorio Comunale.

La struttura ha una superficie di circa 670 metri quadri suddivisa in due sezioni (una dedicata ai bambini dai 3 ai 12 mesi e una dedicata ai bambini dai 13 ai 36 mesi), una zona dedicata ai servizi generali con cucina, spogliatoio personale e lavanderia ed un ufficio ubicato vicino all'ingresso.

La sezione bambini da 3 a 12 mesi è composta da quattro sale, nanna con lavabo, una sala giochi, una sala mensa, uno stanzino per gli operatori, una stanza per l'allattamento un bagno per gli educatori e una stanza svuotatoio. La sezione 13-36 mesi, invece, la sezione è composta da n. quattro sale nanna, due sale gioco, una grande e una piccola, una sala mensa, un bagno per i bambini con svuotatoio. La struttura è altresì dotata di un giardino che circonda l'immobile.

A seguito dell'emanazione, a livello regionale, del nuovo regolamento sulle strutture sociali, (D.P.G.R. n.4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art.43 della L.R. n.23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, D.G.R. n.62/24 del 14/11/2008 “Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia) con provvedimento dirigenziale n. 23310 del 29/07/2009 la struttura è stata autorizzata per una capienza maggiorata, pari a 67 bambini, rispetto ai 56 antecedenti. Attualmente il Servizio è frequentato da 40 bambini.

Al fine di garantire un servizio adeguato, all'interno del Nido è sempre presente personale qualificato con compiti precisi e in numero rispondente a quanto stabilito della normativa regionale di riferimento. Nello specifico sono presenti:

Un Coordinatore, con le seguenti mansioni:

- Svolge le funzioni di referente di seguito elencate, per almeno quattro giorni alla settimana:
- referente unico della ditta appaltatrice che si coordina con il referente pedagogico dell'Amministrazione Comunale;
- cura l'organizzazione generale del servizio (turni, piani di lavoro, sostituzioni, forniture);
- gestisce e coordina il personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- coordina l'attività formativa rivolta al personale del servizio;
- predispose l'apposito registro per la rilevazione giornaliera e mensile delle presenze delle bambine e dei bambini da trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali, entro i primi cinque giorni del mese successivo;
- programma e gestisce con gli educatori di riferimento i colloqui per l'inserimento delle bambine e dei bambini;
- elabora con il gruppo di lavoro il progetto educativo-didattico per l'anno di riferimento, comprensivo dei P.E.I. (opiani educativi individuali) per i bambini in difficoltà;
- cura e coordina, in collaborazione con il referente pedagogico dell'Amministrazione Comunale, la stesura della programmazione delle attività educative;
- cura e coordina, in collaborazione con il referente pedagogico dell'Amministrazione Comunale, la stesura della programmazione delle attività educative per i bambini con difficoltà nello sviluppo neuro-psicomotorio e concorda, con gli educatori di riferimento, le modalità di incontro con le famiglie e le équipe mediche;
- è responsabile e coordina il lavoro del personale educativo;
- è tenuto all'osservazione, alla valutazione, alla verifica e alla documentazione di tutte le attività svolte nel servizio e alla promozione di momenti di scambio, confronto e verifica sistematica delle attività sia all'interno del servizio sia con gli altri Servizi 0/3 dell'Amministrazione comunale;
- promuove il coinvolgimento, in forma individuale e/o collettiva, delle famiglie presso il servizio;
- accoglie le contestazioni e le inadempienze nell'esecuzione del servizio, segnalate dal Referente pedagogico dell'Amministrazione Comunale e concorda con lo stesso modalità operative finalizzate alla risoluzione di eventuali problematiche;
- provvede all'acquisto e alla gestione di tutto il materiale necessario comprese le derrate alimentari, necessario al buon funzionamento del servizio e aggiornare periodicamente (almeno una volta all'anno) l'inventario del materiale presente nella struttura;
- provvedere a far eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione.

Educatori con le seguenti mansioni:

- gestiscono attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedono alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantengono un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;

- realizzano le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzano i progetti educativi;
- partecipano ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipano ai momenti di supervisione;
- partecipano ai colloqui con il coordinatore e le famiglie.

Sono inoltre presenti un numero adeguato di addetti ai Servizi Generali (Ausiliari e cuochi) con compiti di pulizia ed igiene degli ambienti e dei giochi e attrezzature presenti nella struttura e preparazione dei pasti.

La cooperativa predispone annualmente un piano di pulizie ordinarie e straordinarie indicato per il tipo di servizio, capace di massimizzare il risultato, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature adeguate; una programmazione didattica annuale, in relazione ai bisogni espressi dai bambini e dalle famiglie accolte; un piano di lavoro annuale, comprendente sia le attività di cura, sia le routine, sia gli interventi di manutenzione della struttura.. È previsto il costante raccordo con l'Ente ed il monitoraggio della qualità del servizio svolto, anche mediante l'obbligo di somministrazione agli utenti appositi questionari di gradimento del servizio, la compilazione di schede e modulistica predisposta dall'Ente ed il controllo sulla effettiva esecuzione di quanto contenuto nei piani di lavoro e nei progetti di intervento sui minori e sui risultati conseguiti.

I pasti dovranno essere preparati nel rispetto degli standard igienici previsti dalle leggi vigenti e dal sistema HCCP. La cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, viene effettuata solo in pentole in acciaio inox o in vetro pirex. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio. I menù proposti giornalmente sono approvati da parte degli organismi competenti (Aziende U.S.L.).

Il costo complessivo annuale del servizio appaltato è pari a €

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

Y oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "COMUNALE "I COLORI DELL'ARCOBALENO" PER LA DURATA DI DUE ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.

Y È attualmente pendente la procedura di gara per l'affidamento del servizio per la gestione dell'asilo nido con decorrenza 2025, fino al 2027.

Anno 2023-2024			Quota frequenza a carico delle famiglie	
FASCE ISEE			FULL TIME	PART TIME
1 [^]	€ 0,00	€10.000,00	€188,85	€151,08
2 [^]	€ 10.001	€ 20.000,00	€236,31	€ 189,04
3 [^]	€ 20.001,00	€ 26.000,00	€281,95	€ 225,40
4 [^]	€ 26.001,00	€ 35.000,00	€348,91	€ 279,12
5 [^]	€ 35.001, 00	€ 45.000,00	€445,42	€ 334,55

6^	Oltre € 45,001,00		€ 477,17	€ 381,73
----	-------------------	--	----------	----------

Y principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Investimenti

Non richiesti dal capitolato

Qualità

La scelta dell'affidamento in gestione è motivata dalla necessità per il Comune di poter avere un controllo costante sui servizi e un monitoraggio completo dei bisogni dell'utenza, avvalendosi tuttavia di operatori economici specializzati nel settore.

La continua interazione del Comune, tramite i suoi operatori, con l'utenza e con la ditta appaltatrice, consente di verificare in modo puntuale non solo l'andamento dei servizi, la loro qualità, la loro efficacia ed efficienza, ma anche il livello di risposta ai bisogni degli utenti e delle famiglie, che sono mutabili nel tempo al variare delle relative condizioni economiche e sociali. Essere in grado di misurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi significa anche poter gestire al meglio le risorse economiche che il Comune investe in questi servizi, che hanno il compito non solo di dare delle risposte ai bisogni immediati, ma anche quello di prevenire eventuali situazioni di disagio.

Vengono effettuati periodicamente, con cadenza mensile, sopralluoghi per la verifica dell'andamento del servizio, per la corretta gestione dei pasti e pulizia degli spazi.

Costi dei servizi per gli utenti

le tariffe sono quelle riportate nella tabella precedente. Si precisa in questa sede che la retta a carico delle famiglie è significativamente ridotto, fino ad arrivare al suo abbattimento, per effetto dell'erogazione di

voucher per la frequenza di asili nido, finanziati, in maniera complementare, tanto dalla Regione Autonoma della Sardegna (c.d. bonus nidi gratis) e dall'INPS (bonus nido)

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

Y struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio per le politiche sociali. Sono stati nominati, tra i funzionari addetti ai servizi sociali, un RUP e un DEC, direttore dell'esecuzione, responsabile della verifica dell'esecuzione del servizio. Come riportato sopra, la verifica sull'andamento del servizio, dal punto di vista della corretta gestione dei piani formativi/educativi, è garantita dal coordinamento costante tra il referente del servizio del comune, figura pedagoga e il referente coordinatore dell'asilo nido. L'esecuzione del servizio per la parte relativa all'andamento dello stesso per quanto riguarda le ulteriori e diverse obbligazioni prestazionali, è assicurato dal controllo costante del Direttore dell'esecuzione, anch'esso nominato all'interno dell'ufficio per le politiche sociali.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- Y dati identificativi; ATTUALE GESTORE CONSORZIO NETWORK ETICO
- Y oggetto sociale;
- Y altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

CONSORZIO NETWORK ETICO, con sede in Cagliari, Via G.M. Angioy P. IVA 03170140929

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- Y costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:
Il costo per le famiglie è quasi interamente abbattuto dalle misure bonus nidi gratis (misura finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna), riconosciuto per ogni figlio a carico da 0 a 36 mesi, parametrato in due differenti scaglioni ISEE, fino ad un massimo di € 40.000,00, e si integra, fino ad arrivare all'abbattimento della retta, con il bonus nido INPS.
Il costo pro-capite sostenuto dal comune per il servizio è pari a € 658,00 per bambino.
- Y costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti.
Il costo annualmente sostenuto dal comune per la gestione del servizio è pari, in considerazione degli adeguamenti contrattuali intervenuti, ammontano a 360.000,00 annui,
- Y ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Annualità	Importi riscossi
-----------	------------------

2021	61.830,95
2022	59.549,71
2023	60.330,53

- Y investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: nessuno da segnalare;
- Y n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario: il personale addetto consta di n. 7 educatori; 1 coordinatore; 2 ausiliari.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- Y i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- Y i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con riferimento agli indicatori di qualità di cui al D.M 31 agosto 2023, si precisa che il servizio viene erogato con tempi di risposta tempestivi, per le richieste di iscrizione sono immediatamente evase, così come le ulteriori richieste di adeguamento del servizio.

Le risposte motivate ai reclami vengono date entro 10 giorni, anche se non si sono registrati negli ultimi anni, dall'attivazione del servizio ad oggi, reclami. I tempi di risposta motivata a richieste di rettifica sono anch'esse tempestive. Il tempo di intervento in caso di disservizi rientra nel range delle 48 ore successive alla segnalazione.

La pulizia è programmata giornalmente, tenuto conto della natura del servizio reso e della tipologia di utenti. Anche la somministrazione dei pasti è monitorata e si segnalano periodici controlli da parte dell'azienda preposta al controllo (ASL territoriale).

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi - già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)
<i>Contratto di servizio</i>	40 utenti	Tutto il territorio comunale	Sono descritte nel primo paragrafo	Apertura giornaliera
<i>Risultati raggiunti</i>	40 utenti	Tutto il territorio comunale	Sono descritti nel primo paragrafo	Apertura giornaliera
<i>Scostamento</i>	-	-	-	-

Il Consorzio che eroga il servizio garantisce puntualmente l'adempimento delle prestazioni previste in contratto, nel rispetto della normativa, nazionale e regionale di riferimento, nel rispetto puntuale di quanto previsto nel capitolato prestazionale, i cui contenuti sono stati declinati nella sezione relativa all'oggetto del servizio, e che qui si intendono interamente richiamati.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Il servizio erogato soddisfa il fabbisogno rilevato a livello territoriale in termini di efficienza ed efficacia. Il costo del servizio incide significativamente sul bilancio dell'ente locale ma costituendo a tutti gli effetti un servizio funzionale a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, l'Amministrazione ha privilegiato una modalità gestionale come quella descritta, in luogo della concessione di servizi, tenuto conto del tessuto economico e sociale del territorio sul quale ricade, caratterizzato da una forte depressione di carattere economico, aggravata dagli effetti della pandemia da Covid 19, all'esito della quale si è potuto osservare un incremento del numero di nuclei richiedenti sussidi o agevolazione per l'accesso a beni e servizi di prima necessità.

Sulla base della rilevazione SOSE effettuata nel mese di maggio del corrente anno, ed allegata al conto consuntivo 2022, l'obiettivo di servizio "asili nido" è stato raggiunto.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Interno N. 74147/2024 del 09-12-2024
Doc. Principale - Class. 05/02/01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il Dirigente del IV Settore
M. Elisabetta Di Franco

CITTÀ DI CARBONIA

Provincia Del Sud Sardegna

Collegio dei Revisori

Parere n° 29 /2024

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di dicembre si è riunito - in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia,

Partecipano alla riunione:

Maria Laura Vacca – Presidente del Collegio

Pietro Soru – Componente

Pinna Franco– Componente

Si procede all'esame:

della proposta di Delibera per il Consiglio Comunale n. 69 del giorno 11 dicembre 2024 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D. Lgs. 201/2022, art.30.

PRESO ATTO CHE

- in data 19/08/2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 6/06/2017, dalla legge n. 205 del 27/12/2017, dalla legge n. 145 del 30/12/2018 e successivi e da ultimo dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, dalla L. 118 del 15/08/2022 e dalla L. 197 del 29 dicembre 2022;
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP,

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle

azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- Che, questo Comune ha effettuato l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023.
- la ricognizione, al 31/12/2023, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene partecipazioni dirette e indirette, come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliata nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- e che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

VISTA

La tabella riepilogativa qui riportata di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute al 31.12.2023

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

VISTE

- le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la delibera di G.C. n. 185 del 03.09.2024, che approva il CONTROLLO ANALOGO relativo all'esercizio 2023 dal quale non emergono segnalazioni di criticità in ordine alla partecipazione So.Mi.Ca S.p.A.;

RACCAOMANDA

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Tutto ciò premesso

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere tecnico contabile dei responsabili dei servizi

ESPRIME

Parere Favorevole alla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n 175/2016".

Letto, approvato e sottoscritto.

il Collegio dei Revisori



Maria Laura Vacca – Presidente del Collegio
Pietro Soru – Componente
Franco Pinna – Componente

PINNA FRANCO
13.12.2024
15:53:54 UTC



Firmato digitalmente da:
VACCA MARIA LAURA
Firmato il 13/12/2024 15:17
Seriale Certificato: 1384161
Valido dal 28/04/2022 al 28/04/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
SORU PIETRO
Firmato il 13/12/2024 17:29
Seriale Certificato: 1646400
Valido dal 25/07/2022 al 25/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA